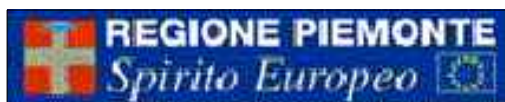




COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA **PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

VARIANTE n. 4-2019 - ai sensi dell'art. 17 bis L.R. 56/77 e s.m.i.

PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato:

**DOCUMENTO TECNICO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
A V.A.S. DELLA VARIANTE 1-2019 art. 17bis**

PROGETTO PRELIMINARE

DELIBERA COMUNALE del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____

PROGETTO DEFINITIVO

DELIBERA COMUNALE del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:
FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322

Consulente geologo:
D'ELIA DOTT. FRANCESCO
Via Roma n°7
28802 MERGOZZO (VB)
tel. 0323 80206

Visti:

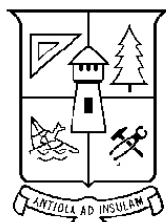
Elaborato:

VAS

Data: OTTOBRE 2019
Agg: FEBBRAIO 2020

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento



COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Variante n. 4-2019 art.17bis al P.R.G.C.
Ai sensi art. 17bis L.R. n. 56/77 e s. m. e i.

**RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DELLA
Variante semplificata n. 4-2019 art. 17bis al P.R.G.C.**

Ottobre 2019
Aggiornamento Febbraio 2020

Delibera di C.C. n. Del

Il Progettista
Dott. Ing. Franco Falciola

1. INDICE

1. INDICE	2
2. PREMESSA.....	4
3. INTRODUZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE	8
4. INQUADRAMENTO NORMATIVO	9
4.1 Normativa comunitaria – Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS).....	9
4.2 Normativa nazionale – Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.....	9
4.3 Inquadramento normativo regionale.....	11
4.4 I soggetti coinvolti nella fase di verifica	13
5. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA URBANISTICA.....	14
5.1 Estratto Piano di Zonizzazione Acustica Vigente	15
5.2 Estratto Tavola 10a – “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica, alla scala di piano” e relativa legenda:.....	16
6. INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE	18
6.1 Il Territorio Comunale.....	18
6.1.1 Dati principali	18
6.2.2 Territorio	18
6.2.3 Storia ed economia.....	18
6.2 Le aree oggetto di variante di Piano	20
6.3 Inquadramento fotografico	22
6.4 Vincoli presenti sul territorio.....	23
6.5 Aspetti climatici	25
7. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO – AMBIENTALE DEL TERRITORIO	26
7.1 Inquadramento geografico	26
7.2 Inquadramento geologico generale.....	26
7.3 Ambiente idrico	27
7.3.1. IDROGRAFIA SUPERFICIALE.....	27
7.3.2. ALLUVIONI DEL F. TOCE	29
7.3.3 ASSETTO IDROGEOLOGICO ED ACQUE SOTTERRANEE	32
7.4 Analisi di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico - P.A.I. ed il quadro del dissesto del P.R.G. vigente.....	33
7.5 Analisi di coerenza con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	35
8. CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA.....	37
9. ANALISI DI CONGRUITA' DELLE AREE IN VARIANTE RISPETTO ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	38
10. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE DI PIANO (allegato I, punto 1 del D. lgs n. 4/2008)	39
10.1 Definizione ambiti di influenza della variante.....	39
10.2 Rapporto con altri piani o programmi	39

10.3 Rapporto con P.T.R.....	39
10.3.1 Verifica rispetto ai contenuti dell'art. 31 del PTR – Consumo di Suolo.....	44
10.4 RAPPORTO CON P.P.R.	45
10.5 RAPPORTO CON P.A.I.....	58
10.6 Rapporto con P.T.P.....	58
10.7 Rapporto con altri piani e programmi e problemi ambientali pertinenti al piano.....	59
11. VERIFICA ED ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE	60
11.1 Premessa	60
11.2 Componente Aria e Fattori climatici	61
ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE'	61
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	61
11.3 Componente Acqua	62
ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE'	62
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	62
11.4 Componente suolo e sottosuolo.....	63
ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE'	63
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	63
11.5 Componente Paesaggio e Territorio	64
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	64
11.6 Componente Biodiversità	65
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	65
11.7 Componente Beni Storici, Culturali e Documentari.....	66
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	66
11.8 Componente rifiuti	67
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	67
11.9 Componente Rumore	68
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	68
11.10 Popolazione e salute Umana	69
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	70
11.11 Componente Assetto Socioeconomico	71
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	71
11.12 Sintesi	72
11.13 Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi - sintesi rispetto ai contenuti dell' Allegato 1 al D.lgs 4/2008	73
12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	75
13. ALLEGATI:.....	76
N.T.A	76

2. PREMESSA

Il Comune di Anzola d'Ossola è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta Regionale n. 255 del 13.10.1983;

Successivamente alla approvazione da parte della Regione sono state redatte le seguenti varianti al suddetto P.R.G.C.:

- variante strutturale n.1 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 337 del 05.09.1989;
- variante strutturale n.2 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 66 del 10.12.1990;
- variante strutturale n.3 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 81 del 04.11.1991;
- variante strutturale n.4 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 35-2402 del 23.10.1995;
- variante strutturale n.5 approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 13-27807 del 19.07.1999;
- variante parziale n.6 (ai sensi dell' art.17 comma 7) approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con Delibera n. 17 del 13.07.1998;
- variante strutturale n.7 adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 21.10.1998 e revocata con delibera n.19 del 29.09.2003;
- variante parziale n.8 (ai sensi dell' art.17 comma 7) approvata definitivamente dal Consiglio Comunale con Delibera n. 17 del 26.09.2001;
- variante parziale n.9 (ai sensi dell' art.17 comma 7) per inserimento tracciato piste ciclabili e ponte sul Fiume Toce adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 20 del 29.09.2003;
- Variante strutturale n. 10 e variante "in itinere" n. 11 approvate con Delibera della Giunta Regionale del 7 dicembre 2009, n. 30-12744.
- Variante Parziale n. 01-2010, approvata definitivamente con D.C.C. n. 2 del 24.02.2011, relativa ai seguenti punti:
 - Ridefinizione perimetrazione area artigianale IC8
 - Modifica perimetrazione area a parcheggio P4 (vicino al Cimitero)
 - Inserimento area ad uso pubblico (Biblioteca – Museo) fabbricato ex Latteria.
 - Inserimento nelle cartografie di PRGC dell'area esistente adibita a stoccaggio temporaneo
 - Correzione delimitazione del vincolo idrogeologico a monte dell'area IC8
- Variante Parziale n. 02-2011. Approvata con D.C.C. n. 39 del 29.11.2011, relativa ai seguenti punti:
 - Riduzione parcheggio P6 da 2580 mq a 1950 mq (-630)
 - Spostamento area a parcheggio denominata P11 e modifica della relativa superficie
 - Ampliamento dell'area Verde pubblico VP8 conglobando parte dell'originaria superficie del parcheggio P 11
 - Inserimento dell'area a parcheggio P 12, in via Megolo, di 570 mq
 - Eliminazione dell'area RCL 3 di superficie 5700 mq
 - Eliminazione dell'area RCL 6 e trasformazione in area RC
 - Inserimento dell'area RCL 9 di superficie 340 mq
 - Inserimento dell'area RCL 10 di superficie 1547 mq
 - Inserimento dell'area RCL 11 di superficie 4497 mq
 - Modifica della previsione di allargamento della Via della Sega in corrispondenza della cappelletta votiva esistente (area adiacente ai terreni di cui al Foglio 4 mappali 328 + 330).
 - Area IC 1 - Ampliamento della superficie fondiaria di 630 mq, per effetto della riduzione del parcheggio P6 di pertinenza dell'area IC 1;
 - Inserimento fascia di rispetto cimiteriale secondo l'ultimo aggiornamento autorizzato dall'Asl.
- Variante Parziale n. 03-2016. Approvata con D.C.C. n. 11 del 22.03.2018, relativa ai seguenti punti:
 - Riduzione perimetro parcheggio esistente P9 da 611 mq a 594 mq (-17)
 - Riduzione perimetro parcheggio esistente P10 da 769 mq a 488 mq (-281)

- Individuazione dell'area a Verde pubblico esistente denominata VP5 (+288) derivante dalla corretta individuazione del parcheggio P10
- Spostamento area Verde pubblico in progetto VP7 e modifica della relativa superficie da 584 mq a 595 mq (+11)
- Spostamento di un'area individuata come "RC – Aree Residenziali esistenti", pertinenziale all'edificio esistente.
- Riduzione parcheggio esistente P12 da 375 mq a 157 mq (-218)
- A seguito dell'attuazione del parcheggio P4 in progetto, limitrofo al cimitero, viene inserita la perimetrazione dell'area attuata, denominata P14, per una superficie di 617 mq.
- Viene inserita in cartografia l'individuazione del parcheggio all'ingresso ovest di Anzola, che assume la denominazione di P15 (+115 mq)
- Conseguentemente alla corretta individuazione della viabilità esistente, in corrispondenza dell'area artigianale IC6, vengono modificate le perimetrazioni delle aree P3 in progetto (+903 mq), viene inserita la corretta perimetrazione dell'area VP5 in progetto, che comporta rispetto all'originaria superficie una diminuzione di 56 mq, e viene inserita la corretta individuazione dell'area IC6.

In considerazione della necessità di aumentare la superficie produttiva della Ditta Matia s.p.a., interessando la struttura esistente destinata a superficie commerciale posta nelle vicinanze dello svincolo della superstrada, viene previsto il cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale dell'edificio di proprietà sito in Via Megolo n°4, distinto Catastalmente al Foglio 5 Mappale 602 ed attualmente individuato all'interno del Piano Regolatore Generale Comunale come AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE (art. 31 delle N.T.A.). Il negozio ha cessato l'attività da qualche anno e la Matia s.p.a. intende quindi trasferire parte della produzione all'interno dell'immobile esistente.

Con la richiesta di Permesso di Costruire (senza opere edili), per avere la compatibilità urbanistica rispetto alla nuova destinazione d'uso, **viene avviata la procedura di variante ai sensi dell'art. 17bis, finalizzata alla modifica della ZTO del P.R.G.C. coerentemente al nuovo utilizzo dell'immobile.**

L'iter amministrativo della variante si inserisce nell'ambito di procedura SUAP, ai sensi dell'art. 17bis, comma 4, della L.R. 56/77 e s.m.i..

La ditta **Matia s.p.a.**, ha conferito al sottoscritto Falciola Ing. Franco, dello Studio Tecnico Falciola, l'incarico di sviluppare la documentazione necessaria alla redazione di una variante al PRGC ai sensi della L.R. n° 56/77 s.m.i. e più specificatamente ai sensi dell'art. 17bis della predetta normativa.

Si riporta per completezza di trattazione l'estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i.

Art. 17bis – L.R. 3/2013 art. 53
(Varianti semplificate)

1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione ed accelerazione amministrativa.
2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:
 - a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;
 - b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990 e delle altre normative di settore;
 - c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;

f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante;

g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo.

3. Nel caso di interventi soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di ambiente ed energia, le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); l'approvazione del progetto da parte della conferenza comporta l'efficacia della relativa variante urbanistica, che in seguito è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione a cura del responsabile del procedimento.

4. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:

a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della l. 241/1990 e delle altre normative di settore;

b) la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;

c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al Consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la medesima variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale. Nei casi di esclusione di cui ai commi 11 e 12, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

11. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA.

12. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;

b) non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera dbis);

c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione

ambientale derivanti da disposizioni normative;

d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24;

e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i

tempi previsti dalla normativa in materia ambientale, per l'espletamento delle procedure stesse.

14. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

a) la relazione illustrativa;

b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore;

c) la relazione geologico tecnica;

d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore

a 1:10.000 e 1:2.000;

f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

g) le norme di attuazione.

15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.

3. INTRODUZIONE AL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente Rapporto Preliminare è stato redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante ex art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), che demanda alla regione la regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare o meno il piano (o programma) a VAS.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime l'esito della fase di verifica.

La nuova L.R. 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, coordina ulteriormente la procedura di VAS con quella urbanistica, stabilendo casistiche precise di assoggettamento ed esclusione ed approfondendo gli iter procedurali dei vari strumenti pianificatori ed urbanistici. Richiamando i contenuti dell'art.17bis, comma 8 "Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione." La Variante strutturale 1/2014 era stata sottoposta a VAS ed era stato prodotto un piano di monitoraggio. La presente relazione è relativa quindi agli aspetti legati alla modifica della ZTO.

La decisione finale in merito all'assoggettamento e/o all'esclusione, della Variante n. 4-2019, dalla Valutazione Ambientale Strategica è in capo al soggetto titolato all'approvazione del Piano stesso e quindi in questo caso specifico dal Comune di Anzola d'Ossola, il tutto in base quanto stabilito all'allegato 1 della D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 e dall'art. 3bis comma 7 della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 17/2013 e s.m.i.. Richiamando i contenuti del comma 10 dell'art. 17bis *"i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza"*.

La funzione di autorità preposta alla VAS dovrà essere assicurata dall'Amministrazione Comunale mediante il proprio organo tecnico; nel caso di amministrazioni non dotate di proprio organo tecnico ambientale, la stessa Amministrazione comunale può avvalersi di altra struttura individuata dall'ente come soggetto competente ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale della Variante. Il Comune di Anzola d'Ossola, con apposito atto deliberativo, ha individuato l'O.T.C..

4. INQUADRAMENTO NORMATIVO

4.1 Normativa comunitaria – Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS)

La Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente sancisce la necessità di sottoporre a valutazione ambientale non solo i progetti ma anche gli strumenti urbanistici di pianificazione e programmazione territoriale. Nata concettualmente negli Anni '80, la Valutazione Ambientale Strategica è una procedura decisionale atta a valutare le conseguenze di una proposta pianificatoria oltre che a valutarne la rispondenza agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'esercizio di valutazione ambientale stabilito con la Direttiva VAS può essere definito come un *“processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sulla qualità dell'ambiente delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”*.

Gli aspetti preponderanti della procedura VAS così come stabiliti dalla Direttiva riguardano:

- la promozione dello sviluppo sostenibile e la garanzia di un elevato livello di protezione dell'ambiente;
- la valutazione dei probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente;
- la promozione della conservazione e dell'uso sostenibile della biodiversità;
- l'individuazione di elementi pertinenti, in materia ambientale, per contribuire alla scelta di soluzioni più sostenibili;
- la trasparenza dell'iter decisionale mediante anche la consultazione del pubblico ed il recepimento dei pareri espressi.

La Direttiva stabilisce alcuni obblighi generali per la sua applicazione:

- la valutazione ambientale deve essere effettuata nel corso della preparazione del programma ed anteriormente alla sua adozione;
- deve essere predisposto un Rapporto Ambientale circa gli effetti generati dall'attuazione del programma e sulle alternative considerate;
- deve essere assicurata la consultazione del pubblico e delle autorità interessate sulla proposta di programma e sul Rapporto Ambientale;
- in fase di preparazione del programma e prima della sua adozione devono essere considerati i contenuti del Rapporto Ambientale, i pareri espressi ed i risultati delle consultazioni.

4.2 Normativa nazionale – Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. 4/2008, disciplina nella Parte Seconda le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi. In particolare l'articolo 6 “Oggetto della Disciplina” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. individua per quali piani o programmi deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica:

Art. 6.
Oggetto della disciplina

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*

2. *Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

4. *Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:*

a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;

b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 12.
Verifica di assoggettabilità

5. *Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*

6. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*

7. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
8. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
9. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.*

Inoltre, si riporta di seguito, l'Allegato I citato all'interno dell'art. 12 che integra e modifica gli Allegati alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006:

Allegato I

“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12”

- *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
 - *In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
 - *La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
 - *Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
 - *Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*
- *Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
 - *Carattere cumulativo degli impatti;*
 - *Natura transfrontaliera degli impatti;*
 - *Rischi per la salute umana e per l'ambiente;*
 - *Entità ed estensione dello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
 - *Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata;*
 - *Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

4.3 Inquadramento normativo regionale

A livello regionale l'articolo 20 della L.R. 40/98 prevede l'obbligatorietà di effettuare procedure di “Compatibilità ambientale di piani e programmi” per “*gli strumenti di programmazione e pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione*”.

Si riporta di seguito il testo dell'allegato F "Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi" contenente le modalità di approfondimento ed integrazione della matrice ambiente all'interno dello specifico piano o programma.

ALLEGATO F

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ANALISI DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI, CONTENUTE ALL'INTERNO DELLA RELAZIONE GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2

L'analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:

- i. il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;*
- ii. le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;*
- iii. qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;*
- iv. gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;*
- v. i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma;*
- vi. le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;*
- vii. le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.*

La L.R. 56/1977 e s.m.i., inserisce la V.A.S. anche all'interno delle procedure di approvazione delle varianti semplificate ai sensi dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., nello specifico ai comma 8, 9 e 10 riporta quanto segue:

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale.

Si procede con la presente Verifica di assoggettabilità a V.A.S., che fa riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I del D.lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006 e contiene le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla variante.

4.4 I soggetti coinvolti nella fase di verifica

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 – Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) stabilisce che sono Soggetti con competenza ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli effetti sull'ambiente e sulla salute umana dovuti all'attuazione dei piani.

Al cap. 1.3 sono individuati per i PRG e le loro Varianti generali, strutturali, semplificate e di valorizzazione immobiliare:

- in ogni caso: Regione, Provincia, Città metropolitana, comuni limitrofi o loro forme associative, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti;
- a seconda dei casi, quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche competenze e responsabilità: Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Enti di gestione delle aree protette, Soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 qualora specificamente delegati, ASL, Autorità di Bacino del Fiume Po, altri soggetti..

SOGGETTI ATTIVI NEL PROCESSO DI VAS		
FUNZIONE	SOGGETTO	NOMINATIVO
Soggetto Proponente	Matia s.p.a.	---
Autorità Procedente	Comune di ANZOLA D'OSSOLA	Responsabile del Servizio tecnico del Comune di ANZOLA D'OSSOLA
Autorità Competente per la VAS	Comune di ANZOLA D'OSSOLA	Consiglio Comunale di ANZOLA D'OSSOLA
Organo Tecnico Comunale (OTC)	Tecnico incaricato	Dott.ssa Monica Ruschetti
Soggetti competenti in materia ambientale	Provincia ARPA ASL	Provincia del Verbano Cusio Ossola ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est <u>Eventuali altri soggetti individuati dall'autorità procedente, così come stabilito al Cap. 1.2 della DGR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016</u>

5. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA URBANISTICA

L'area oggetto della presente variante al PRGC è ubicata in Comune di Anzola d'Ossola (Vb), Via Megolo n°4, distinta Catastalmente al Foglio 5 Mappale 602 ed è individuata all'interno del Piano Regolatore Generale Comunale come AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE (art. 31 delle N.T.A.).

Il progetto di Permesso di Costruire prevede il cambio di destinazione d'uso da negozio a laboratorio artigianale dell'edificio di proprietà della Soc. M.A.T.I.A. s.p.a.. L'intervento di cambio d'uso sarà realizzato senza opere edilizie interne all'edificio.

Il fabbricato esistente e le relative superfici di pertinenza verranno classificate, per la porzione individuata come "T1" AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE (art. 31 delle N.T.A.) in "IC12" AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (I) (art. 29 delle N.T.A.).

Viene eliminata l'individuazione del S.U.E. Vigente, in quanto risulta attuato e sono decorsi i termini di validità dello stesso.

Infine, conseguentemente al rilievo effettuato ed all'effettivo stato di fatto, viene inserita cartograficamente anche la porzione di strada comunale esistente adiacente al capannone e parallela all'uscita della superstrada.

Con la presente variante si procede quindi all'aggiornamento della tabella relative alle aree artigianali (Allegato 2 – 3 - 4, Scheda C alla Scheda Quantitativa dei dati urbani), stralciando l'area "T1" ed inserendo l'area "IC12".

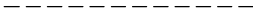
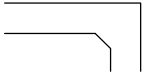
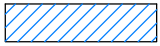
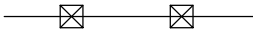
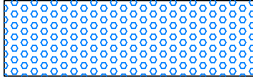
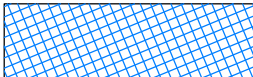
Non si prevedono modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione esistenti, si rimanda quindi alla lettura dell' "Elaborato B – estratto norme tecniche di attuazione – Art. 29 – 19 – 31 – 32 – 36 – 44".

Sulla tavola del P.R.G.C. vigente l'area in variante è individuata con un perimetro rosso tratteggiato.

Si allegano gli estratti della "Tavola 2 – Uso del Suolo – Anzola Capoluogo" in scala 1:2000, la vigente (aggiornata alla Variante Parziale 1-2016) e la variante, l'estratto della tabella relativa alle aree produttive e commerciali (Allegato 2 – 3 - 4, Scheda C alla Scheda Quantitativa dei dati urbani).

LEGENDA

N.T.A.

	DELIMITAZIONE AREE AMBIENTALI E DOCUMENTARIE
	S.U.E. VIGENTI
	LIMITI DI AREA NORMATIVA
	FASCE DI RISPETTO
	RETE VIARIA
	S.S. 33 DEL SEMPIONE
	OPERE DI ARGINATURA
	ELETTRODOTTO
	METANODOTTO
	RETE CICLOPEDONALE
	AREE AMBIENTALI E DOCUMENTARIE
	AREE RESIDENZIALI ESISTENTI
	AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
	AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (I)
	AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO (I.N.I.)
	AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE
	AREE PER ATTIVITA' AGRICOLA
	AREE PER SERVIZI SCOLASTICI

ART. 19

ART. 20

ART. 27

ART. 28

ART. 28

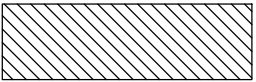
ART. 29

ART. 30

ART. 31

ART. 32

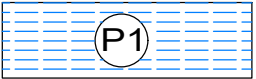
ART. 36



AREE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE ART. 36



AREE PER IL VERDE PUBBLICO-ESISTENTI ART. 36



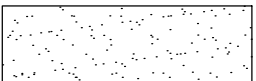
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI-ESISTENTI ART. 36



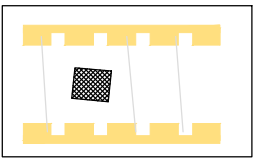
AREE PER IL VERDE PUBBLICO-IN PROGETTO ART. 36



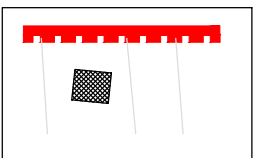
AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI- IN PROGETTO ART. 36



ZONE DI TUTELA AMBIENTALE ART. 37



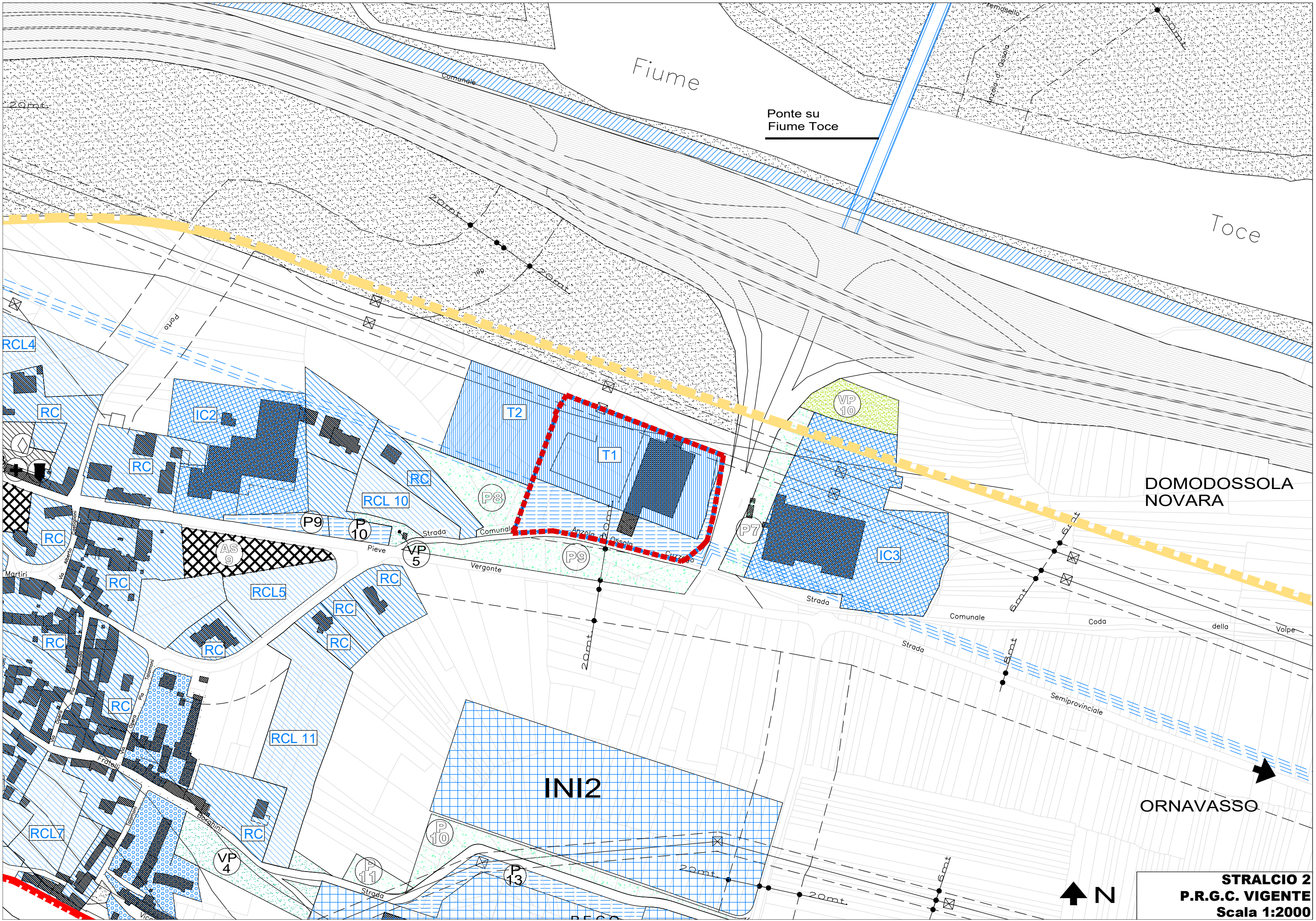
AREE SOTTOPOSTA A VINCOLO AMBIENTALE (FASCIA RICOMPRESA NEI 150 MT. DAI CORSI D'ACQUA ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE ACQUE PUBBLICHE)



AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO

SIMBOLOGIA

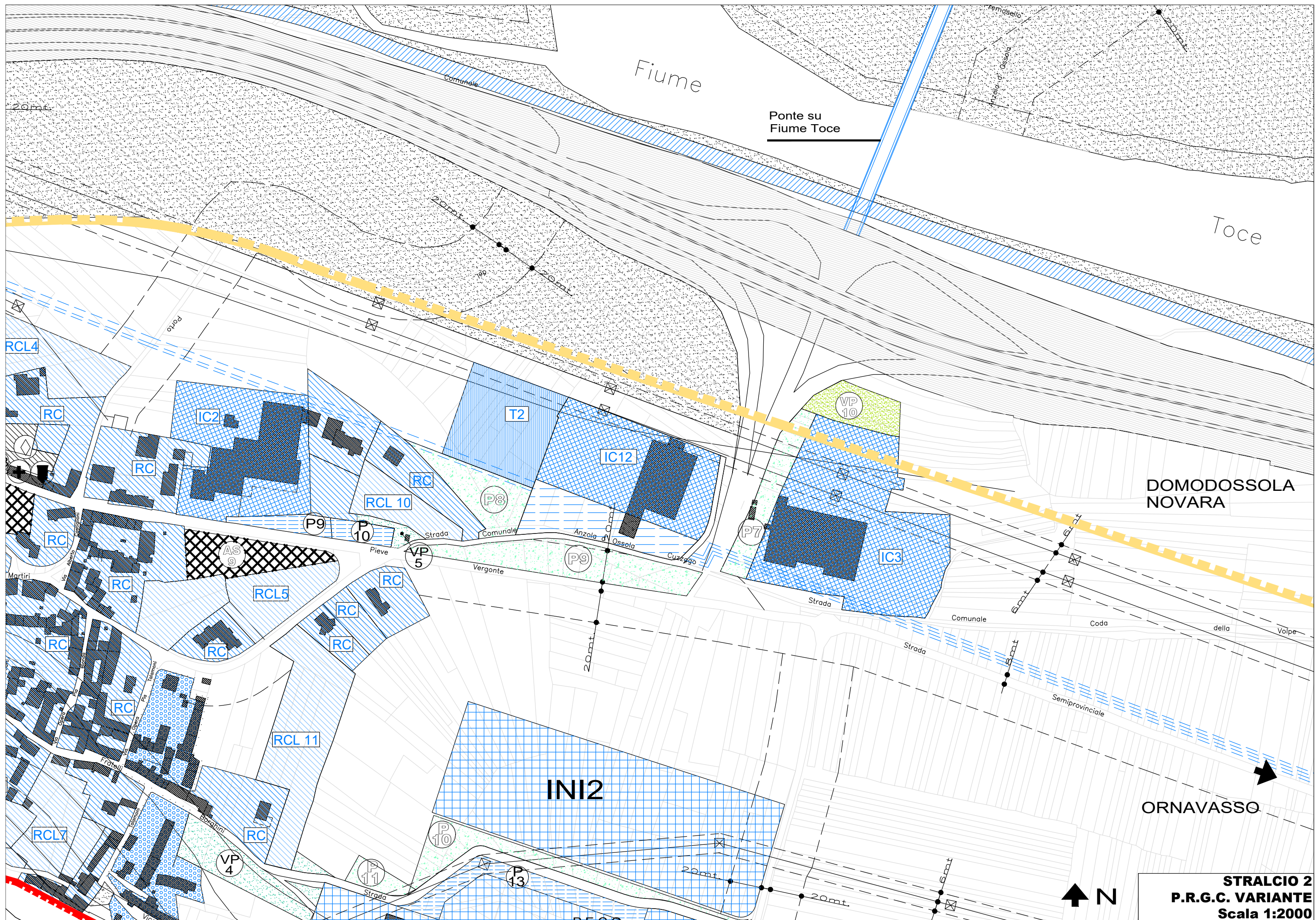
	MUNICIPIO		SCUOLA ELEMENTARE
	UFFICIO POSTALE		PARROCCHIA
	AMBULATORIO		CIMITERO
	SCUOLA MATERNA		ATTREZZATURE CULTURALI E SOCIALI
			AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEO



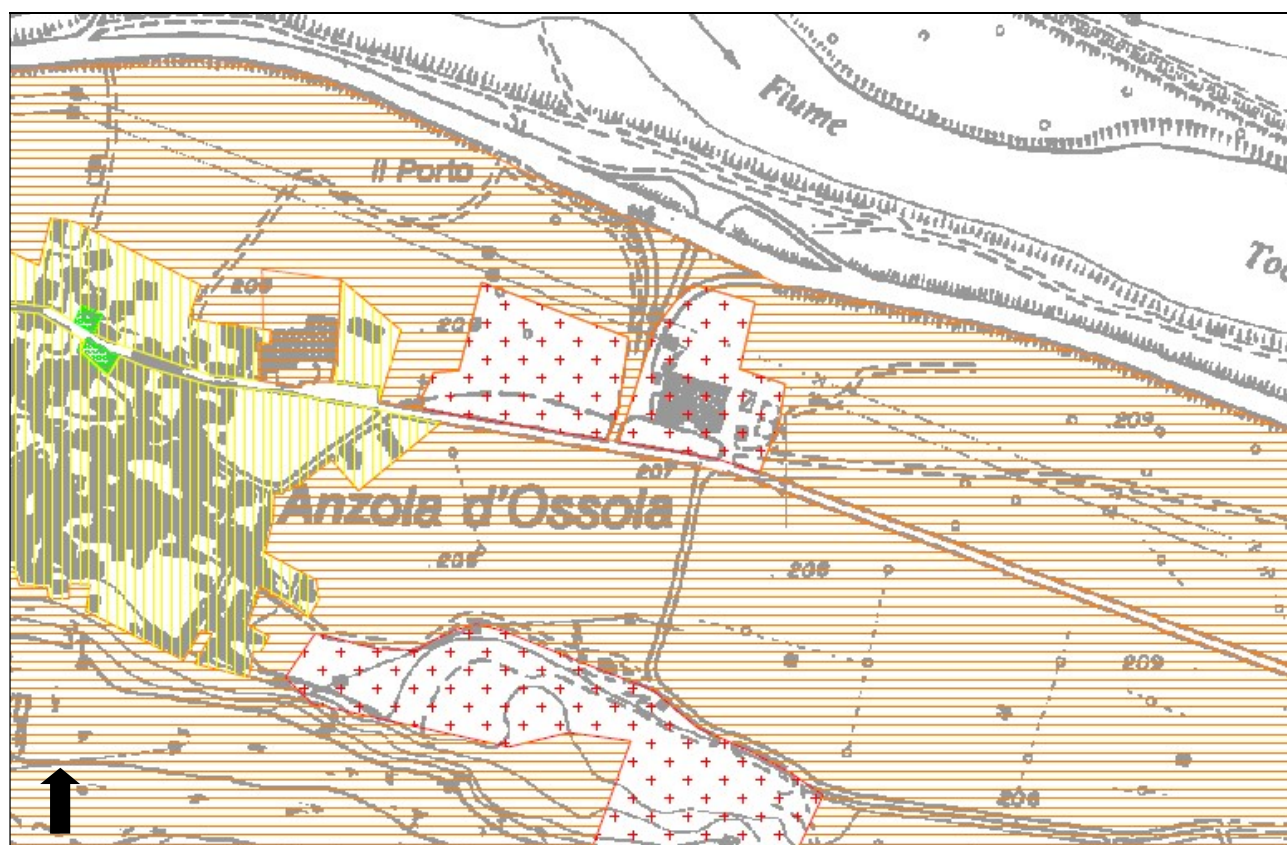
DOMODOSSOLA
NOVARA

ORNAVASSO

STRALCIO 2
P.R.G.C. VIGENTE
Scala 1:2000



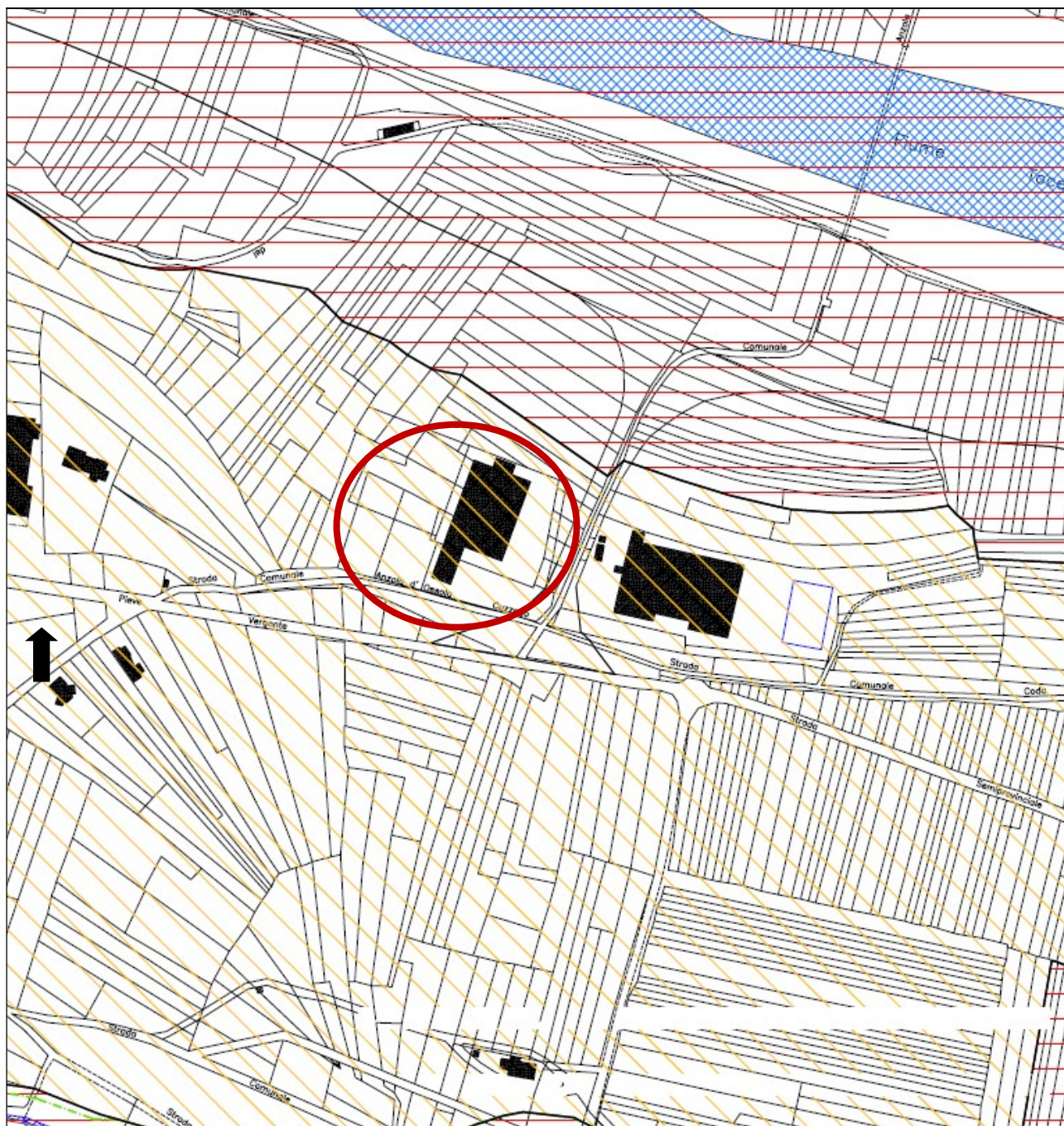
5.1 Estratto Piano di Zonizzazione Acustica Vigente

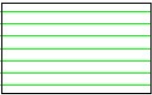


Classi e limiti di immissione:		dB(A)
	Classe I: aree particolarmente protette	50 - 40
	Classe II: aree prevalentemente residenziali	55 - 45
	Classe III: aree di tipo misto	60 - 50
	Classe IV: aree di intensa attivita' umana	65 - 55
	Classe V: aree prevalentemente industriali	70 - 60
	Classe VI: aree esclusivamente industriali	70 - 70

Le aree oggetto di modifica ricadono in Classe IV "Aree di intensa attività umana" della zonizzazione acustica, la classificazione è quindi coerente con la destinazione d'uso esistente, che viene recepita anche dalla zonizzazione urbanistica con la presente variante.

5.2 Estratto Tavola 10a – “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e della idoneità all'utilizzazione urbanistica, alla scala di piano” e relativa legenda:



	CLASSE I	Settori in cui non sussistono condizioni di pericolosità geomorfologica	Edificato/ inedificato	Non necessarie
	CLASSE II a	Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica Settori caratterizzati da acclività media potenzialmente soggetti a fenomeni di dissesto per instabilità di versanti	Edificato/ inedificato	opere di norma assenti comunque di carattere locale
	CLASSE II b	Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geomorfologica - Aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio, potenzialmente soggette a ristagno d'acqua - Aree caratterizzate da modesti fattori di rischio connessi all'attività idraulica dei corsi d'acqua	Edificato/ inedificato	Presenti/assenti opere di norma assenti comunque di carattere locale
	CLASSE III	Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio richiedono la previsione d'interventi territoriali a difesa del patrimonio esistente.		
	IIIa	Grado di pericolosità da medio-moderata a molto elevata. Alvei attivi dei corsi d'acqua; fasce spondali dei corsi d'acqua soggetti a dinamica idraulica; porzioni di conoidi; versanti soggetti a dinamica gravitativa e/o caratterizzati da elevata energia di rilievo.	Inedificato, con locale presenza di infrastrutture tecniche, rustici ed attività agricole.	Presenti/assenti

L'area in variante è inserita in Classe Geologica II, si ricorda che non sono previste modifiche o lavori edili di alcun tipo.

6. INQUADRAMENTO DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE

6.1 Il Territorio Comunale

6.1.1 Dati principali

Numero abitanti	418 (al 31/12/2016)
Densità Demografica	30,00 ab/Kmq
Famiglie Residenti	194
Età media	47,0
Denominazione	Anzolesi
Festa Patronale	21 dicembre – San Tommaso

Superficie	13,83 kmq – 1.383 ha
Altitudine	Casa comunale 210 m.s.l.m.
Latitudine	45° 59' 23" N
Longitudine	08° 20' 44" E

Alpeggi	Alpe Drosone, Alpe Piazzagrande, Alpe Vineggio, Alpe Borgatto, Pian del Baro, Alpe Curtett, Alpe Grelfa, Alpe Casali, Alpe La Tagliata, Alpe Vineggiolo
Confini Comunali	Massiola, Ornavasso, Pieve Vergonte, Valstrona
Distanza	21 Km da Verbania, Domodossola (19 Km), Milano (108 Km), Novara (82 Km), Torino (155 Km)

6.2.2 Territorio

Montagne	Montagna Interna - Pianura
Corsi d'Acqua	Fiume Toce, Rio Lanca, Rio Sven, Rio Anzola, Rio Bocca della Valle, Rio Magun, Riale dei Saliceti
Clima	Inverni rigidi, Estate Calde
Gradi giorno	2577
Zona climatica	E

Le principali vie di comunicazione sono, la Strada Statale n° 33, l'Autostrada A26 (Genova Voltri – Gravellona Toce), e la linea ferroviaria Domodossola-Milano.

6.2.3 Storia ed economia

Anzola fa la sua apparizione ufficiale nella storia il **12 luglio 1006**, quando, nel castello dell'**Isola di San Giulio**, Pietro III, vescovo di Novara, concede a Grimaldo per 29 anni la metà di quattro masserie poste nel territorio di Anzola appartenenti ai beni della chiesa pievana di San Vincenzo di Vergonte, per il canone d'affitto annuo di cento libbre di formaggio.

Questo il testo del preziosissimo documento, conservato nell'Archivio Capitolare di **Santa Maria a Novara** (Novara, Archivio Storico Diocesano, A.C.N, 27).

Non è noto quando e da chi fu fondata Anzola.

Nel 1006 le quattro masserie e i sei coloni erano di pertinenza della chiesa pievana di Vergonte, anche se amministrate dal Vescovo, il quale secondo una formula in uso a quel tempo, godeva i beni ma provvedeva ai bisogni di quella chiesa proporzionalmente ai frutti.

Un legame già forte nel 1006, ma che risaliva ad un'epoca precedente e univa quel lembo di terra e di montagna all'antichissima pieve di San Vincenzo di Vergonte.

Testimonianze del **X secolo** mostrano come Vergonte fosse corte e centro già vivo nell'Alto Medioevo.

Nel 962, poco prima dell'assedio dell'isola di San Giulio.

Ottone il grande confermò al Monastero di San Pietro in Ciel l'Oro a Pavia il possesso della corte di Vergonte, corte che il monastero benedettino possedeva già da tempo.

Nel 978, Ottone II riconfermò al monastero di Pavia la corte di Vergunto e la peschiera sulla Toce.

E probabile che la fondazione di piccoli insediamenti colonici alle radici del Monte Massone, sul versante destro del grande solco dell'Ossola, tra Vergonte e la punta di Migiandone, risalga ai secoli dell'alto Medioevo ed alla iniziativa monastica. Erano secoli nei quali il prosciugarsi dell'antico lago consentì ai monaci ed alla chiesa di Vergonte di disseminare di sparse fattorie quella striscia di terra, e affidarle ai primi coloni venuti a tentare una fragile sopravvivenza, tra il fiume e la montagna.

"Antiola ad Tnsulam", secondo una etimologia suggerita da **C. Jonghi Lavarmi** (Ornavasso nella sua Storia Sacra e Civile, Novara 1934), significherebbe appunto "piccola ansa in prossimità di un'isola" nella Toce o, prima ancora, nel lago.

L'autore avrebbe letto Antiola (Ansiola) ad Insulam in antiche carte, tuttavia oggi ignote, così da rendere suggestiva ma insieme enigmatica questa derivazione di Anzola - voce celtica molto prossima ai toponimi Anza, Anzasca o Anzino - da Ansiola.

In tutte le pergamene medioevali note e nei documenti successivi compare però sempre come Anzola, e non vi sono tracce della misteriosa Antiola.

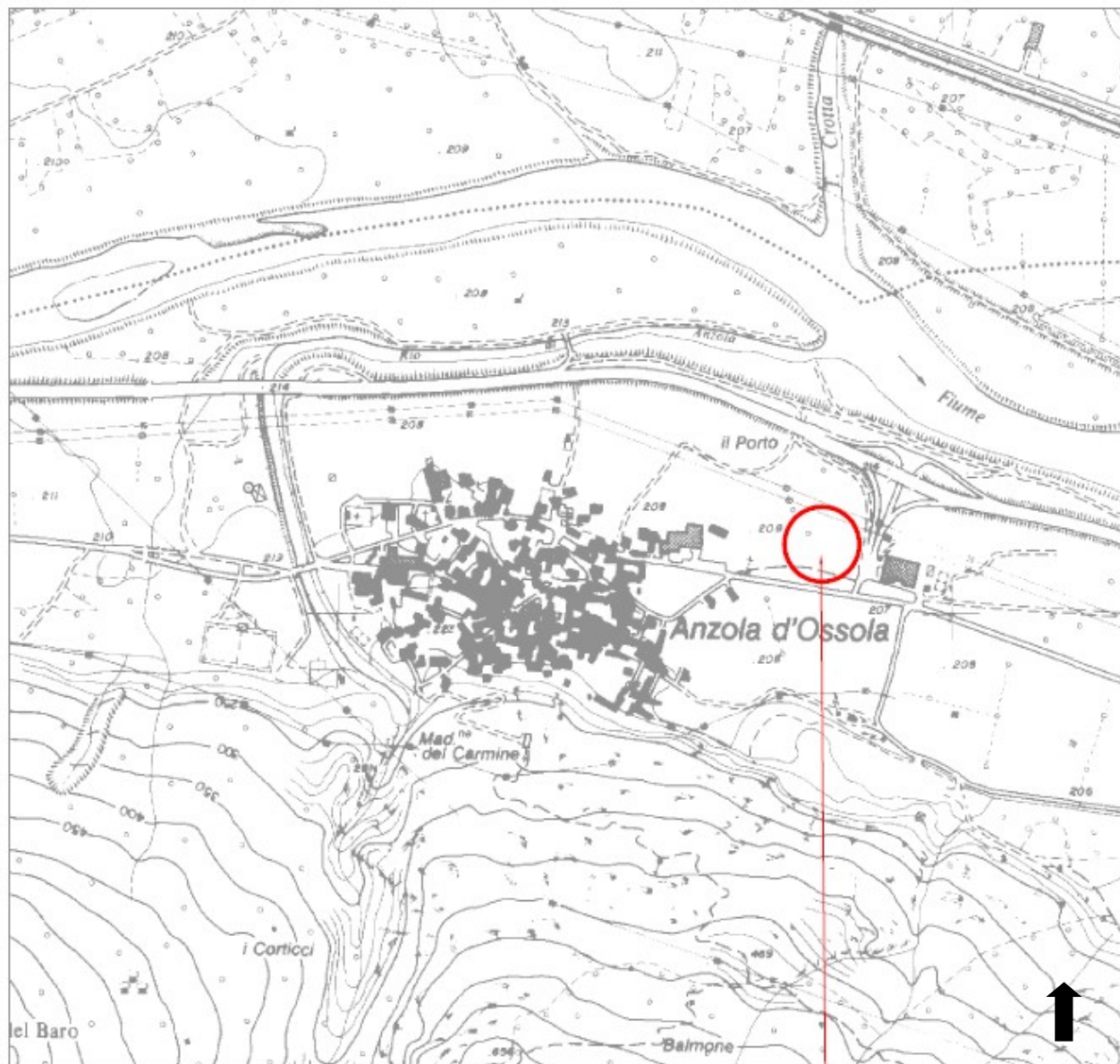
Qualunque sia l'origine del nome, i sei fattori della chiesa di **Vergonte** (Domenico, Lupo, Martino, Domenico, Giovanni Battista e Albino) che nel 1006 lavoravano le quattro masserie di cui si componeva la terra di Anzola, discendevano probabilmente dai primi coloni insediati dalla chiesa pievana o dal monastero di Pavia, che risulta aver posseduto in quei tempi terre e peschiere anche a Migiandone ed in altri luoghi della valle.

I coloni vivevano dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, come rivela il canone stabilito in formaggio - cento libbre - da versare ogni anno nei giorni precedenti o successivi alla festa di Sant'Andrea (30 novembre): scadenza posticipata rispetto a quella di **San Martino** (11 novembre), tradizionalmente fissata come termine dell'annata agraria. Ma oltre ai proventi della terra vivevano della caccia e dei frutti, forse meno stentati, della pesca.

6.2 Le aree oggetto di variante di Piano

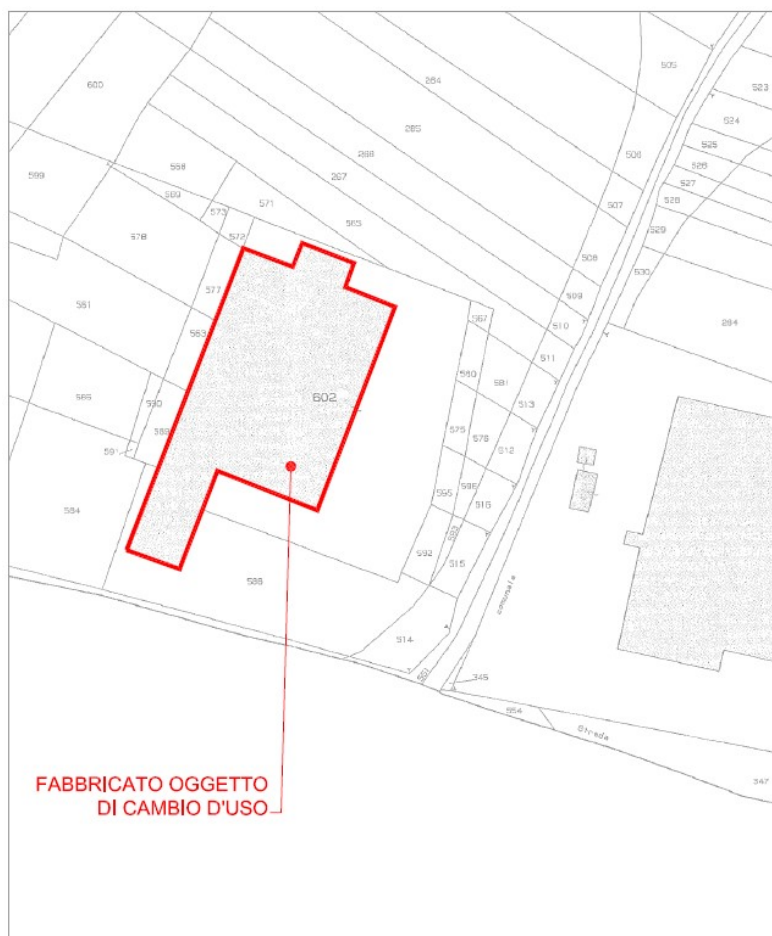
L'ambito spaziale di riferimento della variante di Piano, oggetto di analisi VAS, è limitato all'esistente edificio e relative pertinenze di proprietà della Ditta Matia s.p.a..

Estratto CTR



Individuazione insediamento
produttivo

Estratto catastale F.5



6.3 Inquadramento fotografico



Immagine 1 – Ortofoto Capannone esistente



Immagine 2 – Vista prospettico sud-ovest del capannone dalla strada comunale

6.4 Vincoli presenti sul territorio

Vicolo idrogeologico

Il territorio comunale risulta in buona parte sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del ex R.D 3267/1923; risultano normalmente escluse le aree pianeggianti di fondovalle e le zone prossime ai centri urbani.

Vincolo Paesaggistico ambientale

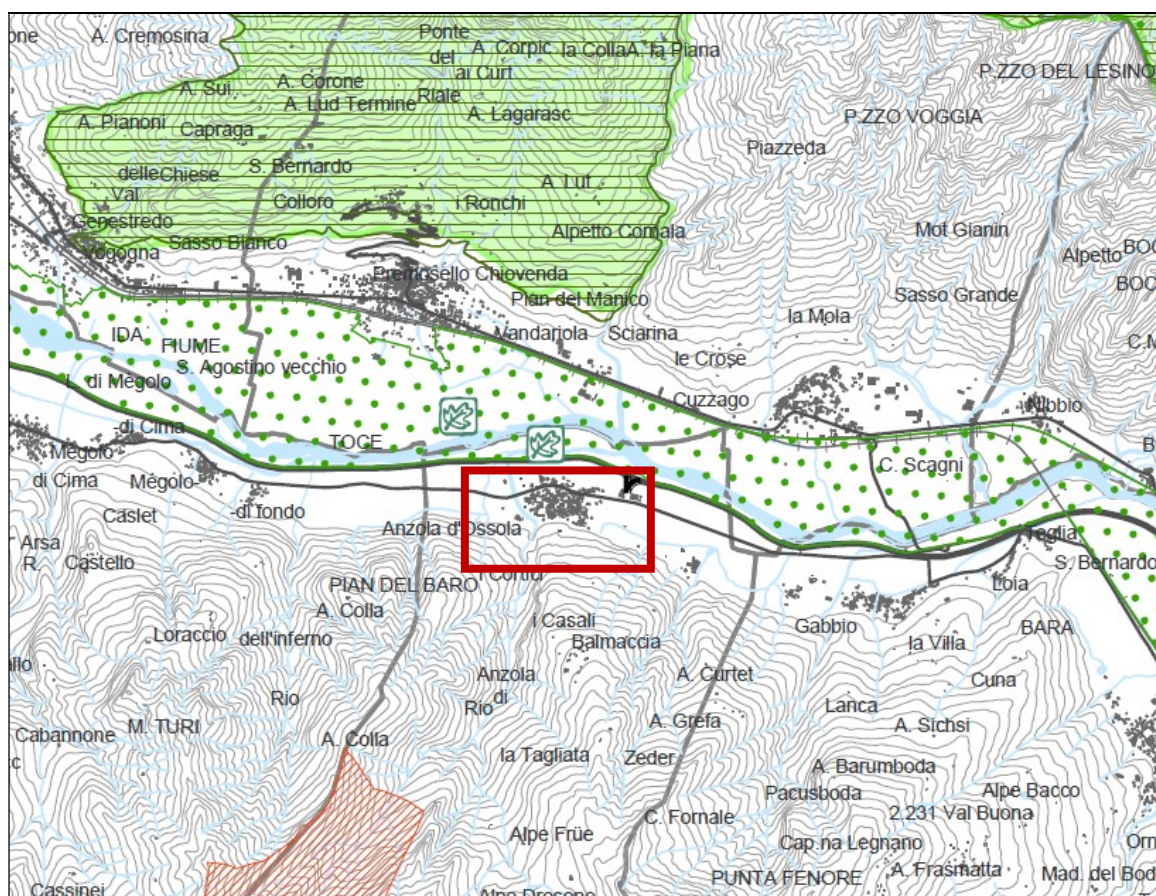
Nel contesto territoriale di riferimento (Comune di Anzola d'Ossola), sono presenti superfici vincolate in ragione delle diverse leggi di tutela di carattere paesaggistico ambientale, rappresentate dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; in particolare:

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati come acque pubbliche ed iscritti negli elenchi del R.D. 1775/1933 e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- territori oltre i 1600 m s.l.m.;
- territori coperti da foreste o boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

Non risultano, invece, presenti vincoli riferibili agli art. 136 o 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,

Are di tutela ambientale

Sul territorio del Comune di Anzola d'Ossola, non sono presenti aree a tutela ambientale rappresentati da parchi nazionali o regionali, aree di salvaguardia, AIN o biotopi o proposte di parchi provinciali. E' invece presente, per la parte che coincide con l'alveo del fiume Toce, la zona SIC – ZPS del fiume Toce, che però rimane esterna dall'area oggetto di variante, e separata da essa dal passaggio della Strada Statale, e nella zona montana un'oasi faunistica.



Estratto Tav. AP1.nord – Assetto della tutela naturalistica

PARCHI E RISERVE

-  Parco Nazionale della Val Grande
-  Parchi e Riserve Naturali Regionali
-  Zona di Salvaguardia del Parco Naturale Regionale del Veglia - Devero

AMBITI A TUTELA AMBIENTALE E NATURALISTICA

-  Biotopi e Aree di Importanza Naturalistica (AIN)
-  Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
-  Zone di Protezione Speciale (ZPS)
-  Siti di Importanza Regionale (SIR)
-  Oasi faunistiche

Non sono quindi presenti interferenze con aree a Parco, biotopi o vincoli Natura 2000 (SIC, ZPS, SIR), tutti esterni al centro abitato.

Le aree oggetto di modifica della Variante 4-2019 non sono inoltre sottoposte a vincolo ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. o a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i

Il cimitero dista circa 800 m e nelle aree in variante non sono presenti fasce di rispetto delle captazioni idropotabili ex 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

6.5 Aspetti climatici

L'area é localizzata in posizione esterna rispetto all'asse centrale della catena alpina nella fascia pedemontana a cavallo tra il distretto climatico esalpico e mesalpico. Il clima è di tipo subatlantico a carattere insubrico con elevate precipitazioni. L'andamento termopluviometrico é molto più uniforme rispetto a quello del distretto alpino più interno e a quello di pianura, entrambi caratterizzati da maggiore continentalità dei parametri climatici.

Lungo l'asse Nord-Ovest Sud-Est variano i principali fattori d'influenza sulle condizioni climatiche dando origine ad un gradiente climatico che interessa lungo lo stesso asse tutti i bacini idrografici. In particolare le condizioni climatiche variano significativamente secondo la posizione relativa rispetto alla catena alpina, l'orografia e la posizione rispetto al Lago Maggiore. Dalle aree più interne alle valli verso quelle più esterne i parametri climatici variano verso una maggiore continentalità climatica. Verso i settori più interni per via dell'orografia caratterizzata da massicci montuosi di maggiori altitudini il regime termometrico diventa progressivamente più freddo. Inoltre all'aumentare della distanza dal Lago Maggiore diminuisce l'influenza mitigante di questo sui fattori climatici e quindi l'insubricità del clima. Di conseguenza il gradiente di variazione climatico che interessa il territorio passando dalle zone più esterne alle valli verso quelle più interne è caratterizzato dalla diminuzione dei parametri termici e dall'innalzamento di quelli pluviometrici.

La zona dell'Ossola all'interno della quale è collocato anche il Comune di Anzola d'Ossola è caratterizzata da un clima con precipitazioni piuttosto intense con un regime pluviometrico di tipo centro – europeo. I rilievi favoriscono la convezione intensificando le precipitazioni ed agendo come fattori di innesco: il territorio è così caratterizzato da una grande variabilità del campo delle precipitazioni.

7. CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICO – AMBIENTALE DEL TERRITORIO

7.1 Inquadramento geografico

Il territorio del Comune di Anzola d'Ossola è ubicato nella bassa Valle Ossola, in sponda destra orografica del F. Toce; ha un'estensione di circa 14 Km² e confina con i seguenti Comuni:

- a Nord con Premosello Chiovenda;
- ad Est con Ornavasso;
- a Sud con Valstrona;
- a Sud-Ovest con Massiola;
- ad Ovest con Pieve Vergonte.

Esso è inquadrabile nella cartografia I.G.M., in scala 1: 25.000, nelle Tavolette "Ornavasso" F° 30 I N.E. e "Rumianca" F° 30 I N.O.; nella Carta Tecnica Regionale, in scala 1: 10.000, Sezioni 072040 "Rumianca", 072080 "Massiola", 073010 "Ornavasso", 073050 "Loreglia".

Ad un primo esame delle caratteristiche morfologiche del territorio comunale, sono chiaramente individuabili una fascia di fondovalle, lambita a Nord dal F. Toce, generalmente pianeggiante o debolmente acclive in corrispondenza delle conoidi di deiezione allo sbocco delle valli laterali, ed il vasto territorio montano costituito per la maggior parte dal bacino orografico del Rio Anzola Inferiore (o Rio Anzola).

- La piana alluvionale occupa meno del 15 % della superficie del territorio comunale e ne caratterizza la fascia settentrionale; è costituita da depositi fluviali del F. Toce, parzialmente interdigitati a materiali di deiezione trasportati dai torrenti tributari in destra orografica. La pianura alluvionale è attraversata dalle principali vie di comunicazione presenti nella zona (Superstrada Gravellona - Domodossola, S.S. 33 del Sempione; Strada Provinciale Pieve Vergonte -Megolo), che corrono in prevalenza su rilevato. Nella piana si trova l'unico centro abitato presente nel territorio comunale e tutti gli insediamenti di tipo produttivo, commerciale ed agricolo.
- Il territorio montano si caratterizza, in generale, per gli elevati gradienti topografici (il maggiore rilievo, il M.te Massone, raggiunge quota 2161 m s.l.m. con un dislivello di oltre 1950 m rispetto al fondovalle principale); al suo interno si individuano, tuttavia, alcune aree ad acclività meno accentuata occupate dai principali alpeggi (*Piazza Grande, La Tagliata, Drosone, ecc.*).

7.2 Inquadramento geologico generale

Il territorio in esame appare dominato dagli effetti dell'azione morfogenetica di grandi apparati glaciali che, a più riprese nel Pleistocene, hanno modellato le vallate dell'Ossola, sovraescavando sistemi lacustri ed accumulando grandi sistemi morenici, cerchie allo sbocco con la Pianura Padana, morene laterali e di fondo sulle pendici montuose e nei fondi valle.

Nel caso della valle del F. Toce, la dinamica glaciale, con ripetuti cicli di espansione e ritiro di imponenti masse glaciali, ha condotto alla formazione di una tipica sezione ad "U", caratterizzata da versanti a pendenza elevata e da un ampio fondovalle.

L'impronta glaciale determina le peculiarità delle forme vallive: nei fianchi si distinguono una zona bassa assai ripida, a volte con pareti subverticali, interrotta a mezza costa da una rottura di pendio se non,

addirittura, da veri e propri terrazzi (spalle glaciali), prodotto dell'esarazione glaciale prima e del successivo accumulo di depositi morenici.

L'intervento antropico è diffuso soprattutto in queste fasce di versante a minore acclività, spesso terrazzate al fine di assoggettarle ad un migliore e più razionale sfruttamento agricolo, e sede di diversi nuclei abitati e, nelle fasce altimetriche più elevate, di numerosi alpeggi per l'allevamento del bestiame.

All'azione morfogenetica glaciale ha fatto seguito quella legata alla dinamica torrentizia dei corsi d'acqua, caratterizzati, lungo le valli laterali, da intensa attività erosiva con approfondimenti più o meno marcati delle incisioni dei versanti e parziale oblitterazione dei tratti morfologici derivanti dall'attività glaciale.

Nonostante l'intensa attività erosiva operata dalle acque incanalate, che conferisce alle valli laterali il classico profilo a "V", molte valli secondarie, al loro sbocco nella valle principale, risultano tuttora in parte sospese.

In corrispondenza dello sbocco di numerose valli laterali nella valle principale, si trovano conoidi di deiezione, che orlano la pianura alluvionale del F. Toce lungo tutto il suo sviluppo, da Formazza sino quasi all'immissione nel Lago Maggiore (conoide del T. Strona).

Le conoidi di deiezione si formano per accumulo del materiale solido, eroso e trasportato dai torrenti nei tronchi montani; i materiali convogliati dalla corrente si depositano rapidamente allo sbocco delle valli, dove spesso si ha una forte diminuzione della pendenza dell'alveo e, conseguentemente, della capacità di trasporto del corso d'acqua.

Lungo il corso della Valle Ossola, le maggiori strutture di deiezione sono quelle legate all'attività dei tributari in destra orografica, tra le quali figurano le conoidi del T. Bogna, del T. Ovesca, del T. Anza, del Rio S. Carlo e del T. Strona, mentre, in sinistra idrografica, si hanno quelle del T. Isorno e del T. Melezzo Occidentale ed altre di minori dimensioni (T. Ogliana, Rio Crot, Rio del Ponte, ecc.).

Nell'ambito di queste strutture deposizionali si nota una classazione granulometrica in senso longitudinale: passando dai settori apicali a quelli distali, i depositi sono caratterizzati da una progressiva diminuzione nelle dimensioni dei ciottoli e nella granulometria della matrice.

Infine, la pianura alluvionale, alla cui formazione hanno concorso sia i passati cicli glaciali, sia la dinamica fluviale è formata dai sedimenti alluvionali costituiti da materiali sciolti, a granulometrie fortemente eterometriche, variamente commiste. In particolare, l'assortimento granulometrico che caratterizza le alluvioni del F. Toce varia da monte a valle: nei settori medio-alti della pianura alluvionale predominano sedimenti ghiaioso-ciottolosi a matrice sabbiosa, mentre avvicinandosi all'foce prevalgono sequenze di sedimenti medio-fini, dati da sabbie debolmente ghiaiose e sabbie limose.

Nella piana del F. Toce lo spessore dei depositi alluvionali è piuttosto consistente, superando, localmente i 150 m.

Vanno infine ricordati i processi legati alla dinamica gravitativa dei versanti rocciosi, con crolli di porzioni lapidee e formazione di accumuli detritici grossolani in corrispondenza di rotture di pendio; erosione e disgregazione dei versanti in roccia sono favorite oltre che dalla presenza di famiglie di superfici strutturali che disarticolano gli ammassi, anche dai processi crioclastici che rivestono un ruolo importante data l'esposizione a Nord del territorio in esame.

7.3 Ambiente idrico

7.3.1. IDROGRAFIA SUPERFICIALE

Il territorio comunale appartiene al bacino idrografico del Lago Maggiore; il reticolo idrografico è caratterizzato da un corso d'acqua principale, rappresentato dal F. Toce, che ne delimita all'incirca il confine settentrionale

e che rappresenta il principale agente morfogenico ed il canale drenante dell'intero fondovalle ossolano; in tale corso d'acqua principale, si immettono i vari corsi d'acqua, aventi differenti dimensioni ed importanza, che drenano i versanti montani.

I corsi d'acqua più importanti, che provvedono a drenare la parte montana del territorio comunale, da Ovest verso Est, sono costituiti dal Rio Anzola Inferiore (sulla cui conoide è stato edificato l'abitato di Anzola capoluogo) e Rio Bocca della Valle (sulla cui conoide insiste l'omonima località Bocca della Valle e l'annessa zona agricola).

Altri corsi d'acqua minori, ma comunque degni di nota, sono rappresentati dal Rio Brunaccia, dal Rio Anzola Superiore (che defluiscono ad Ovest del Rio di Anzola Inferiore), dal Rio Sven e dal Rio della Lanca; quest'ultimo, in particolare, defluisce al piede del versante montano posto in destra idrografica del Rio di Anzola Inferiore, e provvede a drenare gli afflussi dei corsi d'acqua che si sviluppano lungo tale versante (tra cui il Rio Sven ed il Rio Bocca della Valle).

Gli alvei dei corsi d'acqua di maggiore rilevanza e/o estensione, sono profondamente incisi e, per lo più, affermati in roccia, formando talvolta vere e proprie forre, anche se non mancano tratte, a minore pendenza, i cui alvei sono incisi nelle coperture di origine glaciale o detritico-colluviale.

Tutti i corsi d'acqua sopra menzionati provvedono a drenare le acque meteoriche, sia di infiltrazione nell'ambito delle coltri di depositi di copertura, sia quelle di ruscellamento, principalmente raccolte nell'ambito degli affioramenti rocciosi, che dalle aree antropizzate, generalmente impermeabilizzate; in corrispondenza della piana fluviale, gli alvei dei corsi d'acqua, artificializzati nei settori antropizzati, tendono a divagare nell'ambito dell'ampia piana alluvionale, sia a Sud del rilevato della S.S. n. 33 (Rio della Lanca), sia a Nord (Rio di Anzola), prima di immettersi nel F. Toce.

Il F. Toce, che costituisce l'asse di deflusso e l'agente principale di modellamento dell'intero fondovalle ossolano, nel tratto di fondovalle compreso nel territorio di Anzola d'Ossola, è caratterizzato da un alveo che presenta un andamento prevalentemente unicursale, con pendenza media compresa tra $1\div 0,1\%$, senza che siano riscontrabili particolari tendenze evolutive che possano portare a future, profonde modifiche planimetriche dell'attuale assetto idrografico; l'alveo attivo, presenta una larghezza generalmente attorno a 100 m, risultando solo localmente regimato da opere di difesa longitudinali.

Si segnala, inoltre, che nella tratta del F. Toce posta immediatamente a valle del territorio di Anzola d'Ossola, vi è il Ponte di Migliandone, caratterizzato dalla presenza di una soglia di fondo, con un dislivello nel profilo longitudinale, tra il settore a monte e quello a valle del ponte, dell'ordine di 3,5 m; l'altezza della soglia risulta tale da determinare condizioni di deflusso differenti a valle ed a monte della stessa, favorendo l'accumulo di acqua a monte dell'opera, in maniera che, anche in periodi di portate normali, tende a formarsi una sorta di "invaso artificiale" che si prolunga verso monte; la diminuzione della velocità della corrente provoca la diminuzione della capacità di trasporto e di erosione delle acque, motivo per il quale nella tratta a monte del Ponte di Migliandone non si rilevano fenomeni di erosione, ma è stata osservata la presenza di barre di sedimenti sabbioso-ghiaiosi, prevalente sul lato interno delle anse fluviali.

Gli episodi di erosione spondale, infatti, compaiono solo risalendo più a monte, nei pressi l'immissione del Rio Crot in sinistra idrografica ed all'altezza dell'abitato di Anzola capoluogo, laddove si osserva un'area interessata da una diffusa erosione, con altezze variabili.

L'analisi storica comparata dell'idrosistema in esame ha evidenziato che, nel corso degli ultimi tre secoli, il F. Toce ha mantenuto un alveo a canale unico (unicursale), manifestando una progressiva tendenza a rettificare il proprio andamento, a partire da uno sviluppo marcatamente sinuoso (1712). Il documento più antico in nostro possesso suggerisce, inoltre, come tale evoluzione sia stata precocemente guidata dall'intervento dell'uomo, con riferimento all'antico intervento antropico, che eliminò la grande ansa che si spingeva sino ai margini meridionali dell'abitato di Cuzzago.

Già a partire dalla metà del XIX secolo, il corso d'acqua mostrava un andamento simile all'attuale; si nota, tuttavia, una progressiva riduzione della larghezza dell'alveo attivo, cui si accompagna presumibilmente un altrettanto graduale approfondimento; allo stato attuale, la tendenza alla mobilità dell'alveo, già naturalmente ridotta, è ulteriormente condizionata dalla locale presenza delle opere di difesa spondale.

Esistono infine numerose forme antropiche, che hanno modificato sensibilmente la morfologia dei luoghi, tra questi ricordiamo:

- a livello generale, i principali rilevati stradali (S.S. n. 33 del Sempione in sponda destra del F. Toce) e ferroviari (Linea Milano-Domodossola e Novara-Domodossola) in sinistra idrografica, caratterizzati da talune interruzioni in corrispondenza dei sottopassi e/o dei fornicelli in corrispondenza degli sbocchi dei corsi d'acqua;
- nel territorio comunale di Anzola d'Ossola, le infrastrutture viarie e le opere idrauliche che si sviluppano parallelamente all'asse della valle "tagliano" alcune forme fluviali relitte (intendendo sia quelle desumibili dalla cartografia storica, sia quelle osservabili da foto aerea e/o da rilievi sul terreno), solo nel tratto ad Est dello svincolo della S.S. n. 33 del Sempione per Anzola; ciò è in larga parte attribuibile al fatto che i dati più antichi relativi al corso del F. Toce (1712) sono limitati a questo settore. In particolare, si segnala la presenza di un tratto di paleoalveo nella fascia di territorio compresa tra il corso attuale del F. Toce e la S.C. Coda della Volpe: dato l'andamento che il corso d'acqua ha mantenuto almeno negli ultimi 150 anni e gli interventi realizzati dall'uomo a partire dalla fine degli anni '70, si esclude che tale forma possa essere riattivata e rappresentare una via di deflusso preferenziale in caso di piena. Tale considerazione si può estendere anche (e a maggior ragione, dato il minor rilievo morfologico) alle forme abbandonate presenti in località il Porto.

7.3.2. ALLUVIONI DEL F. TOCE

Vengono qui brevemente richiamati gli effetti delle alluvioni del F. Toce sul territorio di Anzola, a supporto delle considerazioni che verranno sviluppate nel capitolo relativo al Piano per l'Assetto Idrogeologico – PAI ed al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

Nel settore di pianura ricadente nel territorio comunale di Anzola, le piene del F. Toce hanno fatto registrare elevati battenti idrici e danni spesso considerevoli in epoca storica e fino agli eventi alluvionali del 1977 e di agosto 1978 (i più gravi a memoria d'uomo); a partire da tali date, la realizzazione (per lotti successivi) di opere di arginatura continua dall'apice della conoide del Rio Anzola Inferiore lungo tutta la sponda destra del F. Toce e, successivamente, del rilevato della S.S. n. 33 (la cui costruzione ha comportato un rafforzamento delle difese idrauliche preesistenti) il tratto di pianura in sponda destra del Rio Anzola non è più stato soggetto ad esondazioni.

La piena del settembre 1993 aveva evidenziato la buona tenuta degli argini lungo il F. Toce, in quanto gli unici effetti negativi registrati in quell'occasione furono imputabili alla risalita della falda (con parziale

sommersione di alcune aree morfologicamente depresse) ed a difficoltà di drenaggio lungo il Rio della Lanca, al piede del versante montuoso.

L'ultimo evento alluvionale significativo, è stato quello del **13-16 ottobre 2000**, caratterizzato da precipitazioni di intensità, estensione e durata notevoli; nel corso di tale evento, nel territorio di Anzola d'Ossola si era verificata una situazione anomala, con l'allagamento di una parte del territorio pianeggiante di Anzola d'Ossola, in prossimità dell'abitato, a causa della realizzazione di un'apertura artificiale nell'argine destro del F. Toce per consentire la posa della condotta fognaria tra Anzola e Premosello Chiovenda

Nello specifico, il dott. geol. F. D'Elia, redattore degli elaborati geologici del PRG vigente, aveva provveduto ad effettuare una tempestiva fase di rilevamento, riconoscendo e cartografando i fenomeni dissestivi verificatisi e le aree esondate, sulla mappa catastale del N.C.T. di Anzola.

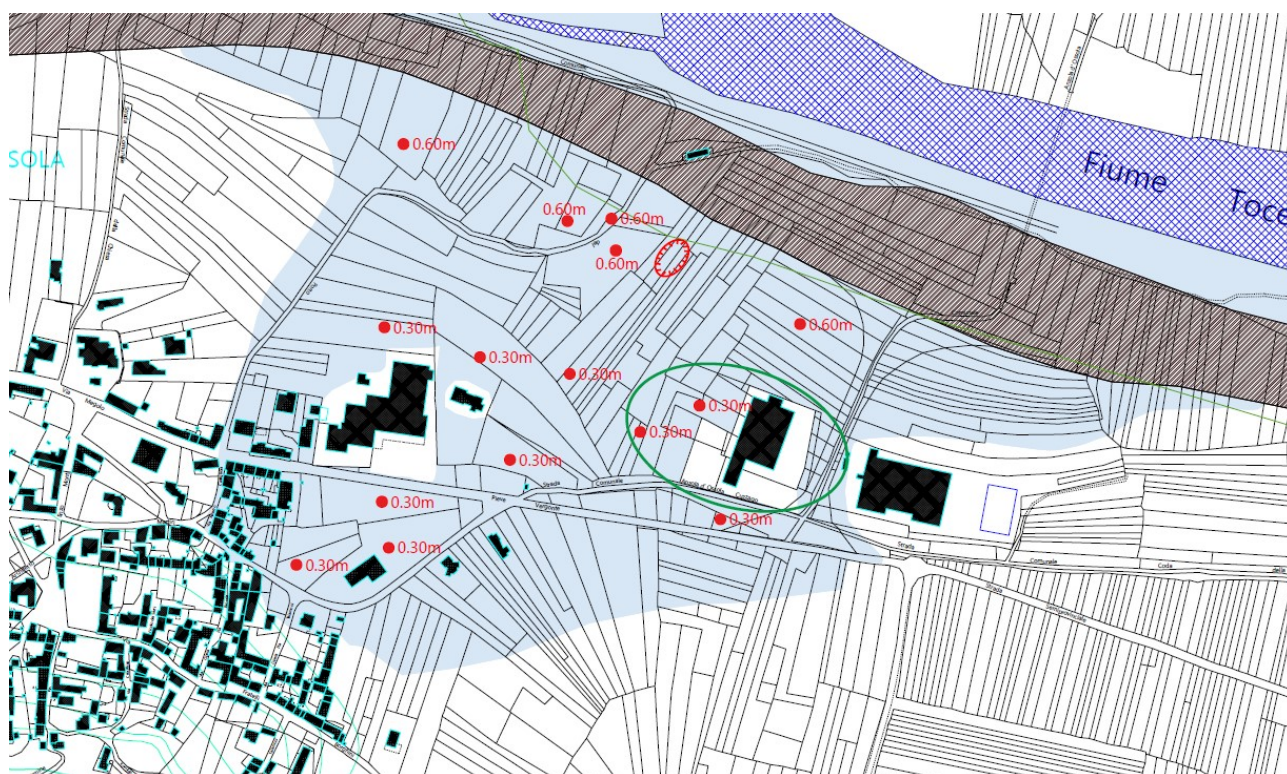
In particolare, in corrispondenza della confluenza del Rio Brunaccia nel Rio Anzola Superiore, si era verificata l'esondazione dei suddetti corsi d'acqua per effetto dei fenomeni di rigurgito, nei terreni in destra idrografica dello stesso Rio Anzola Superiore, con tiranti idraulici pari a circa 0,80 m., allagando la sede della Pro Loco e la zona delle feste campestri; in sinistra idrografica del Rio Anzola Superiore, le acque del F. Toce avevano allagato una porzione di territorio ineditata, tenuta prevalentemente a prato con esemplari arborei.

In corrispondenza del concentrico abitato, invece, il rilevato stradale della S.S. n. 33 del Sempione, aveva assolto la funzione di opera idraulica, limitando l'esondazione delle acque del F. Toce.

L'allagamento che aveva interessato le aree ad Est del concentrico abitato, caratterizzato da livelli idrometrici compresi tra 0,30 ÷ 0,60 m, aveva avuto, invece, una causa essenzialmente antropica: infatti, nell'estate 2000, l'opera di difesa idraulica (argine) in fregio al F. Toce, lungo cui corre il limite esterno della Fascia Fluviale B del P.A.I., era stata temporaneamente demolita per una breve tratta, per consentire la posa della fognatura, all'incirca all'altezza del sottopasso che interrompe il retrostante rilevato della S.S. n. 33, consentendo l'allagamento dei terreni retrostanti; il suddetto sottopasso della S.S. n. 33, aveva quindi funzionato da via di scorrimento preferenziale, nella quale le acque di esondazione si erano incanalate, provocando l'allagamento delle aree a Sud del rilevato stradale, con locali seminterrati invasi dalle acque.

Si ricorda che l'andamento delle Fasce Fluviali lungo il F. Toce, è stato definito a seguito di una serie di verifiche idrauliche condotte dall'Autorità di Bacino, che hanno tenuto conto, nel territorio di Anzola così come in tutta l'Ossola, della presenza delle opere di difesa idraulica esistenti, la cui manutenzione ed efficienza competono alla stessa Autorità di Bacino ed esplicate attraverso l'azione dell'AIPO e della Regione Piemonte; l'eccezionalità della coincidenza verificatasi (puntuale e temporanea demolizione dell'argine in concomitanza con un evento alluvionale straordinario) rappresenta, pertanto, un evento unico, che si ritiene possa essere ragionevolmente considerato non ripetibile.

Come evidenziato dall'elaborato grafico qui di seguito allegato, rappresentante un estratto della Tav. 4 del P.R.G.C. di Anzola "*Carta dell'evento alluvionale del 13-16 ottobre 2000*", l'area interessata dalle previsioni urbanistiche della Variante Semplificata al PRG, con modifica di destinazione d'uso dell'area commerciale della M.A.T.I.A. Spa (evidenziata con il cerchio di colore verde), era stata interessata solo marginalmente dalle acque di esondazione:



L'area occupata dall'edificio commerciale e parte delle aree adiacenti, sono infatti riquotate rispetto ai terreni circostanti, come si può apprezzare dalla foto allegata, presa dal vertice Nord-orientale.



Negli elaborati di sintesi del PRG vigente di Anzola, con specifico riferimento all'Elab. Geo 10 – Tav. 9 “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, in scala 1:5.000 / 10.000, alle aree così delimitate (terreni effettivamente allagati, con l'esclusione delle aree riquotate), è stato riconosciuto un dissesto idrogeologico per processi di tipo areale a pericolosità media-moderata (Em_A), corrispondenti ad “Aree inondabili da acque con bassa energia e tiranti modesti ($< 0.4\text{ m}$)”, in accordo con le indicazioni della “Legenda Regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto” (D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/02), successivamente confluite nella DGR 64-7417 del 07-04-2014 “Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”.

7.3.3 ASSETTO IDROGEOLOGICO ED ACQUE SOTTERRANEE

L'assetto idrografico del territorio comunale, è influenzato dall'assetto tettonico-strutturale del substrato, come evidenziato da alcuni indicatori morfologici quali l'andamento rettilineo delle aste torrentizie, con brusche deviazioni a gomito, tipico delle rocce metamorfiche, sottoposte a stress strutturale, ben sviluppato in tutto il territorio, con valori di giacitura della scistosità piuttosto omogenei e piani di foliazione immergenti ad alto angolo verso NNW o SSE.

I corsi d'acqua sono caratterizzati da tratte rettilinee, con anse ad angolo retto e bruschi cambiamenti di direzione, a seconda del motivo di discontinuità strutturale localmente prevalente; a titolo esemplificativo, si segnalano i bruschi cambi di direzione del Rio Anzola Inferiore, nella fascia altimetrica 800-900 m s.l.m..

In particolare, l'assetto idrografico è determinato dai seguenti sistemi di frattura:

- la prima famiglia di fratture, ha una direzione prevalente Nord-Sud o NNE-SSW, coincidente con l'andamento delle principali incisioni torrentizie (Rio Anzola Inf., Rio Sven, Rio Bocca della Valle);
- la seconda famiglia di fratture, vicariante della prima, mostra un andamento ENE-WSW (localmente Est-Ovest), all'incirca coincidente con l'allineamento prevalente della scistosità e con l'andamento della Linea del Canavese;
- lungo la direttrice NW-SE, sono orientate una serie di fratture che, sebbene siano relativamente meno estese, rappresentano il motivo strutturale lungo cui sono impostate le aste torrentizie degli affluenti in destra idrografica dei corsi d'acqua principali.

In funzione delle caratteristiche litologiche e tessiturali dei depositi presenti, è possibile definire complessi litologici omogenei dal punto di vista geoidrologico, considerando che il flusso idrico sotterraneo avviene con modalità ed intensità estremamente variabili, in base al tipo ed al grado di permeabilità.

Le formazioni litoidi hanno una permeabilità di tipo secondario, dipendente dal grado di fratturazione della roccia; la permeabilità del substrato roccioso è generalmente caratterizzata da valori bassi o molto bassi, mentre valori relativamente più elevati si hanno in corrispondenza delle zone intensamente fratturate.

I materiali di copertura sono invece caratterizzati da una permeabilità di tipo primario, dovuta alla porosità efficace del deposito; la composizione granulometrica ed il grado di addensamento dei depositi sono gli elementi che, in prima approssimazione, permettono di distinguere corpi con diversa permeabilità.

- Depositi alluvionali fini: dati da sabbie e limi, con valori di permeabilità tendenzialmente bassa.
- Depositi distali di conoide e depositi glaciali: possiedono una permeabilità variabile da bassa a media, in funzione della granulometria che li contraddistingue.
- Depositi detritici di versante e conoidi medio-apicali: materiali a granulometria grossolana, con permeabilità medio-alta.

In base alla situazione stratigrafica locale, la circolazione idrica sotterranea sui versanti, caratterizzati da coperture di scarsa potenza, è contraddistinta da falde freatiche di limitata estensione e soggiacenza che determinano locali emergenze, la cui portata è notevolmente influenzata dalle variazioni nelle precipitazioni.

Le acque meteoriche d'infiltrazione alimentano falde sotterranee che vengono a giorno in due sorgenti captate ad uso idropotabile, localizzate lungo il versante montuoso, in cui la qualità della risorsa idrica è decisamente buona e nelle quali l'acqua sorgiva scaturisce principalmente da fratture del substrato metamorfico:

<i>Sorgente</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Quota (m s.l.m.)</i>
1	Sorgente Scengin	ai piedi del Motto Garibaldi, in sponda destra del rio Anzola	~ 390
2	Sorgente Fontane del Lussuolo	testata ramo principale Rio Bocca della Valle	~ 1250

Le suddette sorgenti, che alimentano la rete acquedottistica a servizio di Anzola d'Ossola, risultano essere adeguatamente protette da eventuali sostanze inquinanti che potrebbero arrivare dalla superficie e dalle normali attività antropiche; le previsioni urbanistiche della presente Variante Semplificata n. 4-2019, situate nel fondovalle, non hanno alcun tipo di interferenza con le sorgenti montane.

Per quanto riguarda, invece, l'ampio fondovalle alluvionale del F. Toce, è presente un acquifero sotterraneo, con falde intercomunicanti fra loro, a formare in pratica un'unica falda monostrato.

Non è possibile, allo stato attuale delle conoscenze, fornire informazioni precise in merito all'andamento della falda ed alla soggiacenza della superficie piezometrica, nell'ambito della piana alluvionale del F. Toce, a causa della sostanziale assenza di pozzi (i pozzi privati ubicati nella conoide del Rio di Anzola Inf. sono dismessi e gli insediamenti produttivi non possiedono pozzi, essendo tutti collegati all'acquedotto comunale, per l'approvvigionamento dell'acqua utilizzata nei rispettivi cicli produttivi).

È possibile, però, formulare le seguenti ipotesi, anche alla luce di misurazioni effettuate nei territori contermini:

- la direzione del flusso sotterraneo dovrebbe svilupparsi, in corrispondenza delle conoidi e al piede del versante, approssimativamente verso Nord, piegando verso NNE e NE, man mano che ci si avvicina al F. Toce, che definisce la direttrice di flusso principale;
- la falda freatica dovrebbe risultare uniformemente estesa, sebbene posta a profondità variabile dal p.c.;
- il livello piezometrico dovrebbe presentare un gradiente idraulico medio verso Nord-Nord-Est, con pendenze nell'ordine 0.5-1.0% (valori maggiori in corrispondenza delle conoidi alluvionali);
- in occasione di precipitazioni intense o prolungate, allorché si incrementano le portate dei corsi d'acqua ed in particolare del F. Toce, il livello di falda subisce fluttuazioni verso l'alto; vengono così raggiunti livelli abbastanza prossimi al piano campagna nei settori di territorio più prossimi al F. Toce, soprattutto se morfologicamente depressi.

7.4 Analisi di coerenza con il Piano di Assetto Idrogeologico - P.A.I. ed il quadro del dissesto del P.R.G. vigente

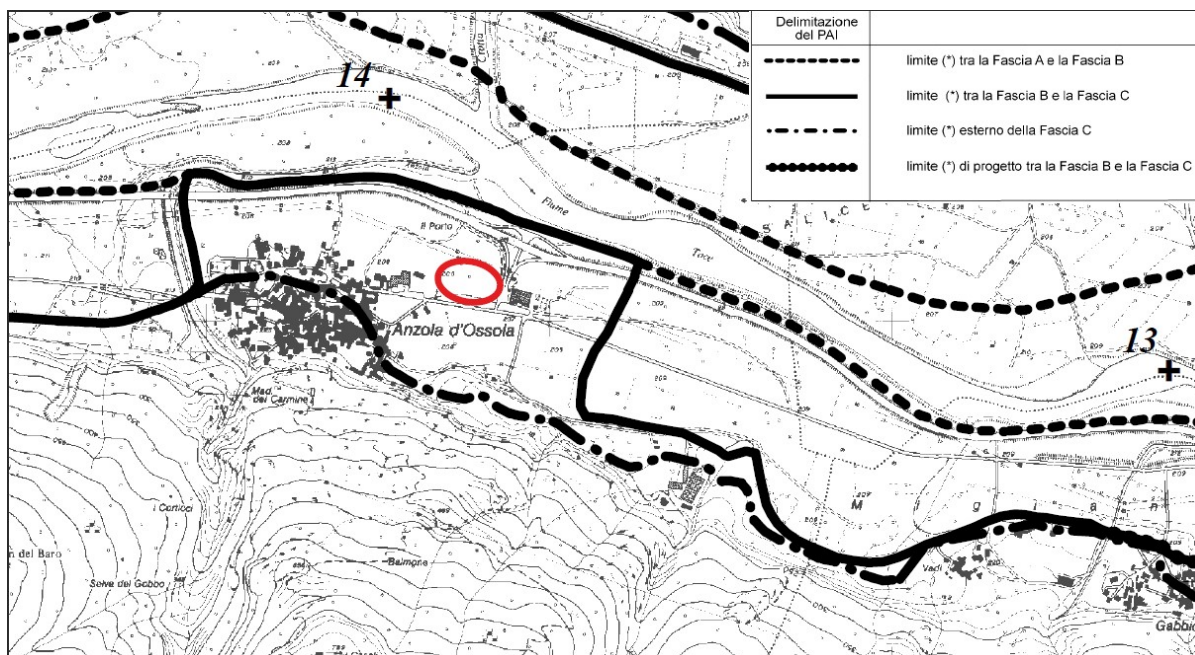
Il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Po era stato adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n.1 del 11/05/1999 e successivamente con Deliberazione n 18 del 26-04-2001 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino per il F. Po, ed approvato con D.P.C.M. 24/05/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8/8/2001.

Successivamente, l'Autorità di Bacino del F. Po, aveva affinato gli studi idraulici dell'area, eseguendo una nuova serie di verifiche idrauliche (*"Studi di fattibilità della sistemazione Idraulica – Fiume Toce nel tratto da Masera alla foce"*), da cui sono scaturite ulteriori proposte di modifica delle Fasce Fluviali, che avevano portato all'adozione, da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, dapprima di un *"Progetto di*

Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce Fluviali del F. Toce, con delibera n. 12 del 31 luglio 2003, e quindi alla successiva adozione della *“Variante del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Variante delle Fasce Fluviali del F. Toce”*, con delibera n. 15 del 5 ottobre 2004.

Tale Variante era stata approvata con D.P.C.M. del 10/12/2004, successivamente pubblicato sulla G.U. n. 28 del 04/02/2005, ridefinendo i limiti delle Fasce Fluviali e posizionandone l'andamento all'esterno dell'ambito di influenza delle conoidi alluvionali.

Dall'esame delle Tavole della Variante Semplificata n. 4-2019 al P.R.G., che evidenzia la localizzazione dell'area interessata dalla previsione urbanistica (attuale punto vendita della società M.A.T.I.A. S.p.A. ed aree pertinenziali adiacenti), si evince come, tale area, unitamente a questo settore della piana alluvionale del F. Toce, ricade nella **Fascia C del P.A.I.**, corrispondente all'area di inondazione per la piena catastrofica di riferimento (Tr 500 anni), in cui le attività consentite, competono agli strumenti di pianificazione locale (P.R.G.C.); le ricadute negative dovute alle nuove opere di edificazione, possono essere agevolmente superate mediante l'adozione di semplici accorgimenti tecnici costruttivi, quali la verifica di compatibilità con la piena di riferimento (Tr 200 anni), eventualmente prevedendo la costruzione su pilotis od il modesto innalzamento del piano campagna, purché ciò non costituisca un aumento del rischio per le aree adiacenti.



Gli interventi urbanistici previsti nella Variante Semplificata al P.R.G., dati dalla modifica di destinazione d'uso da *“aree commerciali turistiche terziarie”* ad *“Aree produttive artigianali e di completamento”*, sono perfettamente compatibili con la classificazione di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRG di Anzola, che ascrive tali aree e tutto questo settore della piana alluvionale del F. Toce, alla **Classe IIb** (ovverosia aree caratterizzate da moderate condizioni di pericolosità geomorfologica).

In particolare, per la sola modifica di destinazione d'uso dell'esistente, l'attuazione delle previsioni urbanistiche della Variante Semplificata al P.R.G., non comporterà alcun impatto sull'assetto idrogeologico del territorio; solo eventuali, futuri ampliamenti dell'attività produttiva e/o nuove costruzioni, comporteranno modestissime modificazioni all'assetto geomorfologico del territorio, ininfluenti a grande scala, superabili mediante l'adozione dei modesti e limitati accorgimenti tecnici, prima richiamati.

La classificazione di sintesi Classe IIb, è compatibile con il quadro del dissesto del PRG, che ascrive tali aree ad un grado di pericolosità medio-moderata Em_A , per processi areali di esondazioni a bassa energia e limitati tiranti idrici, anche alla luce delle ultime disposizioni in materia, con riferimento alla DGR 64-7417 del 07-04-2014 *“Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica”* (Allegato A, parte II, cap. 3.7).

7.5 Analisi di coerenza con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

In data 14/12/2015, con D.G.R. n. 8-2588, la Regione Piemonte provvedeva a prendere atto del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) relativo al distretto idrografico del fiume Po, approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del Fiume Po nella seduta del 10 dicembre 2015 e successivamente approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po con deliberazione n. 2 nella seduta del 03/03/2016.

Con la suddetta deliberazione si è ribadito che il PGRA contiene la mappatura della pericolosità e del rischio, la quale integra il quadro conoscitivo del PAI, associando alle aree allagabili a differente pericolosità individuate nelle mappe, una idonea normativa d'uso; l'Autorità di Bacino ha pertanto adottato, con deliberazione n. 5 del 17 dicembre 2015, il *“Progetto di Variante al PAI – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)”*, finalizzato al coordinamento tra il PAI e il PGRA.

A seguito dell'Istruttoria delle Osservazioni pervenute al Progetto di Variante, la Regione Piemonte ha preso atto degli esiti della successiva Conferenza Programmatica, con D.G.R. n. 12-4031 del 10-10-2016 *“Progetto di Variante alle Norme di attuazione del PAI - Titolo V - Adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015. Parere della Regione Piemonte e presa d'atto della Conferenza Programmatica (art. 68, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006)”*.

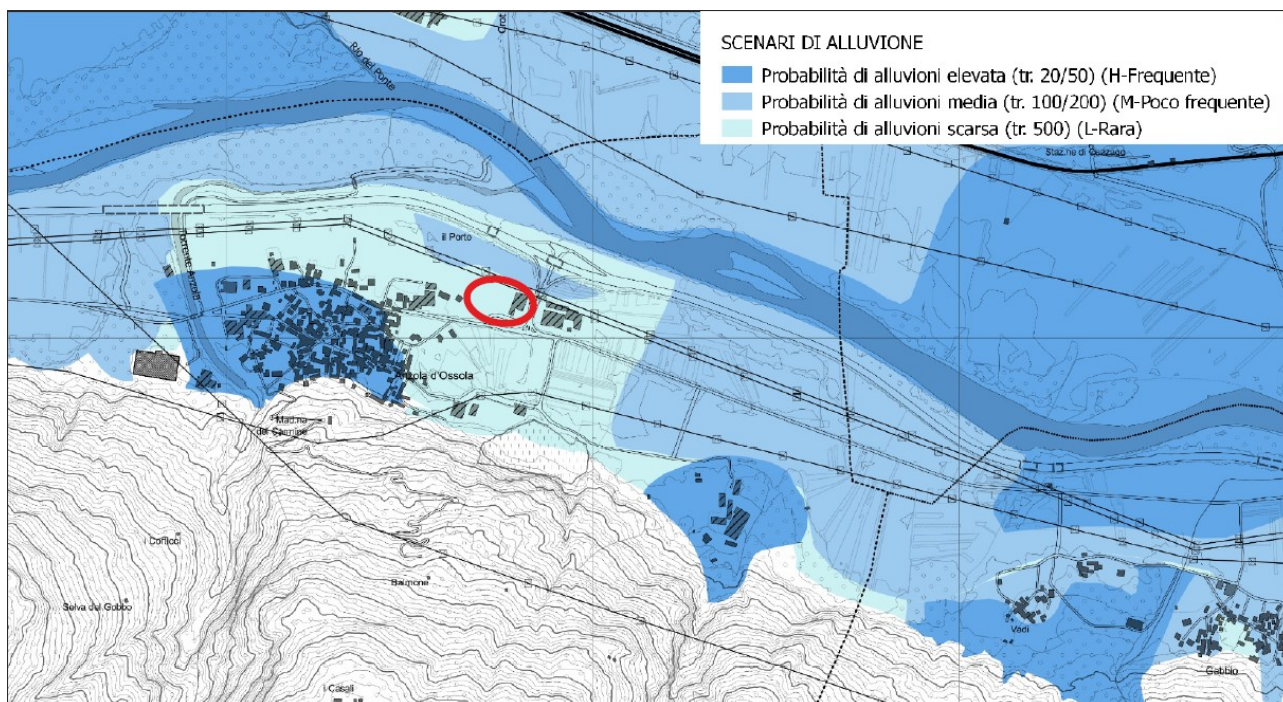
Successivamente, con D.G.R. n. 25-7286 del 30-07-2018, la Regione Piemonte ha emesso le *“Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i Comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi”*.

Secondo quanto riportato della D.G.R. 25-7286, Allegato 1, Cap. 2.1, le delimitazioni tra Fasce Fluviali del PAI ed Aree a pericolosità di Inondazione, sono stati tracciati con criteri metodologici diversi e, pertanto, non vi è sempre corrispondenza tra queste.

La incongruenze tra Fasce Fluviali ed Aree Pericolose del PGRA, vanno verificate in occasione delle Varianti al Piano Regolatore e segnalate agli Uffici Regionali in fase di condivisione, facendo ricorso all’*“elemento fisico rilevabile alla scala di maggior dettaglio”* o tramite studi idraulici (questi ultimi nel caso di differenze sostanziali).

Dall'esame della Tavola del PGRA *“Carta della pericolosità da alluvione – Tav. 073NW”*, si evince che, l'intero settore della piana alluvionale ubicato in Fascia C, corrisponde alle aree a *“rischio raro – L”* del PGRA, allagabili con tempi di ritorno superiori a 200 anni (*“probabilità di alluvioni scarsa”*); il limite esterno di tali aree, si arresta in corrispondenza della conoide del Rio di Anzola Inferiore; all'interno della Fascia C.

Vi è solo una striscia di terreni, parallela al rilevato della S.S. n. 33, a cui è stata assegnata una pericolosità media (scenario M – poco frequente, con Tr 100/200 anni); tale area corrisponde al settore che le tavole di analisi del PRG ascrivono ad una pericolosità areale Eb_A .



Vi è, pertanto, perfetta coerenza tra quadro del dissesto del PRGC, andamento degli scenari “H” ed “M”, NTA del PRGC ed NTA del PAI e, poiché l’area interessata dalla previsione urbanistica, ricade all’interno dei terreni a “Rischio raro – scenario L”, si ribadisce la perfetta compatibilità tra previsioni urbanistiche e quadro del dissesto riconosciuto.

8. CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA

«"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle persone, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. (...) è la componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale, nonché fondamento della loro identità »

La nuova definizione di paesaggio derivata dalla Convenzione Europea del Paesaggio e recepita all'interno del D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" apre ad un concetto di paesaggio complesso, che include all'interno di esso una componente fisica – morfologica, naturalistica e antropica.

Il termine "paesaggio" definisce quindi una parte di territorio che viene riconosciuta o meglio "percepita" dalle popolazioni che abitano tale luogo.

Questo riconoscersi delle popolazioni in un territorio è strettamente legato alle forme spaziali e temporali che la popolazione stessa percepisce nel luogo, permettendole di disegnare e dare forma al territorio. Questo carattere del paesaggio è legato quindi a fattori naturali e a fattori culturali/antropici, chiarendo definitivamente che il concetto di paesaggio non è definito solo dall'ambiente ma soprattutto dalle trasformazioni che le popolazioni riversano sui loro territori, per determinare un connubio che ci permette di osservare "quel paesaggio" e riconoscerlo come tale.

In relazione agli **aspetti paesaggistici**, è possibile rilevare gli elementi salienti del territorio in esame dall'analisi delle proprie componenti fisiche, naturali ed antropiche.

Dal punto di vista dell'assetto morfologico l'ambito è caratterizzato da un ampio fondovalle dal quale si dipartono due fiumi che formano due stretti solti vallivi (orientale e occidentale) e da ripidi verdanti laterali.

Le aree di fondovalle sono caratterizzate dalle coperture prative mentre i versanti acclivi sono dominati dalle coperture boschive a prevalenza di conifere.

Le superfici di alta quota sono dominate dalla presenza di creste rocciose alla base delle quali si estendono accumuli detriti ed estesi depisti glaciali. Queste zone di accumulo di origine glaciale presentano forme più dolci e spesso ospitano ampi comprensori di pascolo.

A valle delle praterie alpine si sviluppa la copertura forestale che, a partire dai lariceti, scende fino al fondovalle mescolandosi ad abetine e peccete.

Le aree boscate costituiscono la principale "emergenza" naturale e rappresentano, sicuramente, l'unità di paesaggio più estesa del territorio comunale.

I segni antropici sono rappresentati essenzialmente dalle aree edificate dei nuclei storici, delle strutture d'alpe e degli insediamenti di più recente sviluppo. Tra questi emerge il nucleo storico di Anzola d'Ossola per i caratteri dell'architettura vigezzina specie nei tetti, nelle decorazioni e nei numerosi affreschi.

9. ANALISI DI CONGRUITA' DELLE AREE IN VARIANTE RISPETTO ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Comune di Anzola d'Ossola ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica con apposita delibera del C.C..

Le aree oggetto di modifica ricadono in Classe IV "Aree di intensa attività umana" della zonizzazione acustica, la classificazione è quindi coerente con la destinazione d'uso prevista.

10. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE DI PIANO (allegato I, punto 1 del D. lgs n. 4/2008)

10.1 Definizione ambiti di influenza della variante

Con la presente variante si procede alla modifica, per la porzione individuata come “T1” AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE (art. 31 delle N.T.A.) in “IC12” AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (I) (art. 29 delle N.T.A.). Verrà eliminata l'individuazione del S.U.E. Vigente, in quanto risulta attuato, la porzione di parcheggi e strada sono infatti già state realizzate.

Infine, conseguentemente al rilievo effettuato ed all'effettivo stato di fatto, verrà inserita anche la porzione di strada comunale esistente adiacente al capannone.

10.2 Rapporto con altri piani o programmi

La pianificazione locale influenza il territorio in maniera diretta e non può perdere i riferimenti alle strategie a scala intercomunale, provinciale, regionale e nazionale. Gli strumenti di pianificazione influenzano infatti, direttamente o indirettamente, le trasformazioni del campo biotico, abiotico e antropico.

Il piano deve quindi rendere le proprie azioni locali compatibili e coordinate alle strategie a scala più vasta.

Nel complesso quadro dei riferimenti programmatici si possono individuare:

- Un primo livello di carattere regionale costituito dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R), dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R) e dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
- Un secondo livello di carattere provinciale costituito dal Piano Territoriale Provinciale

In particolare gli strumenti regionali vanno a definire il nuovo “Quadro di Governo del Territorio”, finalizzato a definire ed aggiornare gli strumenti di pianificazione regionale, adeguandoli alle nuove normative in materia ambientale e paesaggistica.

10.3 Rapporto con P.T.R.

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali.

In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di province, comunità montane e comuni.

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008), redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 e definitivamente approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.

La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

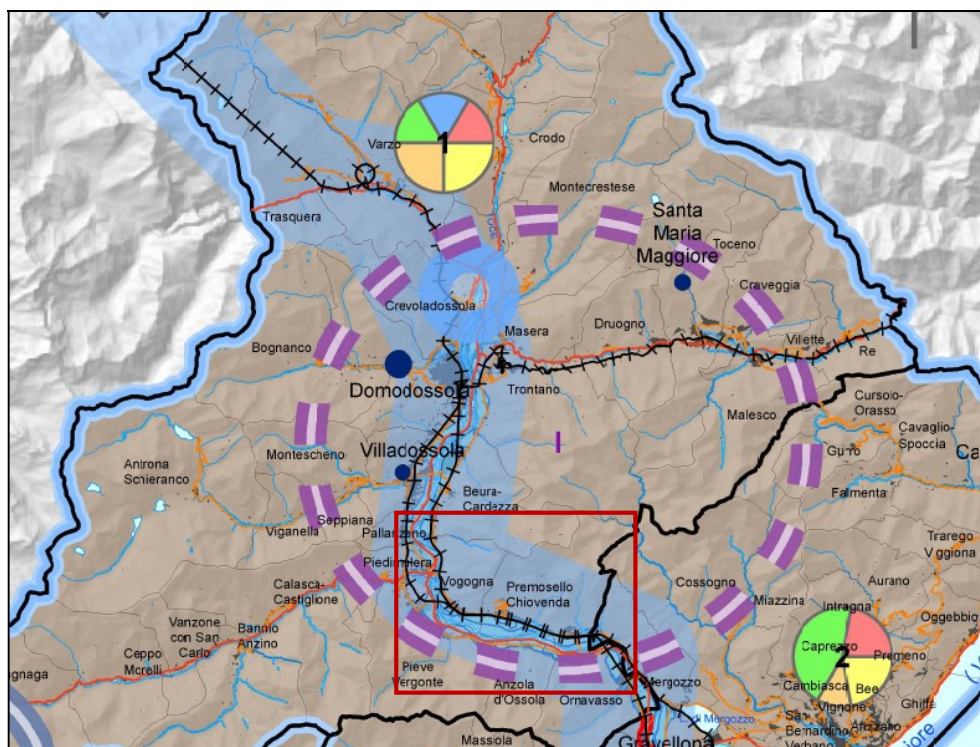
Il territorio è stato articolato in AIT (Ambiti di Integrazione Territoriale) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.

Il Comune di Anzola d'Ossola fa parte dell'AIT 1 Domodossola. Per tale AIT sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:

- Valorizzazione del territorio: Conservazione e gestione dell'ingente patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate naturali). Controllo dell'uso e dello stato ambientale delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico, industriale e da incendi. Contenimento dell'uso del suolo e riordino del sistema insediativo di fondovalle, con recupero dei siti da bonificare e delle vaste aree industriali e terziarie dismesse o sottoutilizzate e valorizzazione del sistema insediativo tradizionale (case walser). Interventi in funzione della riconversione dei settori manifatturieri maturi e dell'attrazione/incubazione di imprese e servizi capaci di differenziare le attività e frenare la riduzione del presidio umano nella montagna interna e il degrado del patrimonio architettonico tradizionale delle borgate. Particolare attenzione ai servizi formativi per la riqualificazione dell'offerta di lavoro. Realizzazione del "Parco agricolo del Toce". Attivazione di APEA in riferimento al progetto Domo 2.
- Turismo: Valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali (comprese produzioni tipiche agricole e artigianali) e dei bacini sciistici per un turismo di qualità, diversificato, diffuso e sostenibile, integrato nel circuito dei laghi e inserito nelle relazioni transfontaliere con il Vallese.
- Risorse e produzioni primarie: Aumento della produzione energetica attraverso l'uso sostenibile del potenziale idroelettrico inutilizzato delle biomasse forestali integrate nella filiera ovra comunale- energia, estesa all'AIT Verbania-Laghi.
- Ricerca, tecnologie, produzioni industriali: In connessione con il Tecnoparco del lago Maggiore: localizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e sulla prevenzione e il monitoraggio dei rischi ambientali. Sostegno alla riqualificazione del settore estrattivo lapideo, attraverso lo sviluppo di servizi tecnologici, commerciali, di design e formativi.
- Trasporti e logistica: Rilancio della vocazione trasportistica e logistica di Domodossola sull'asse del Corridoio 24: - adeguamento della ferrovia del Sempione in relazione all'aumento di traffico conseguente l'apertura del Loetschberg; riuso dello scalo ferroviario e delle aree industriali vicine come insediamento inserito nella filiera logistica del quadrante regionale N-E (progetto Domo 2).

I contenuti del piano sono riassunti nella Tavola di progetto che descrive le principali componenti del territorio e definisce, sotto l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico.

Tav. PTR Tavola di progetto –  Localizzazione area

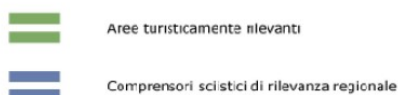


SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE

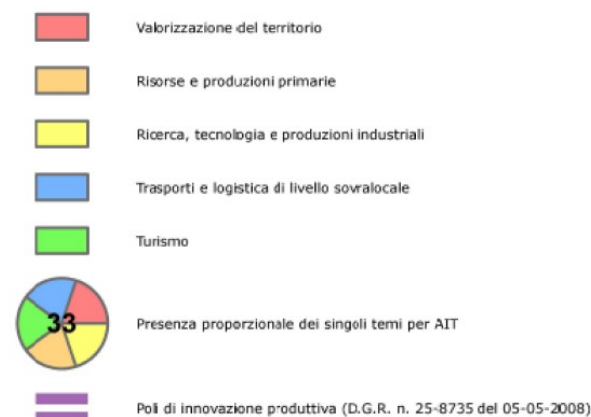
Livelli di gerarchia urbana



INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO



TEMATICHE SETTORIALI DI RILEVANZA TERRITORIALE

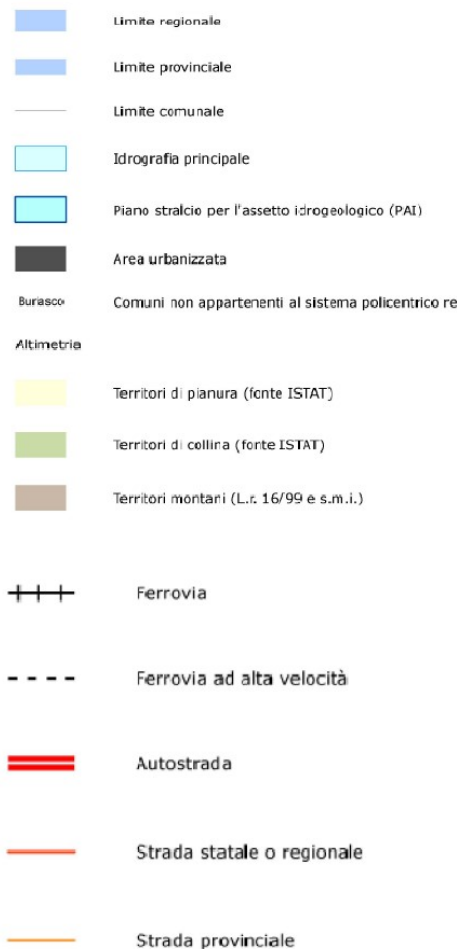


Verbano Cusio Ossola: energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'



BASE CARTOGRAFICA



Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).

Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. **Dalla loro analisi non sono emersi contrasti evidenti tra i contenuti della presente variante e le indicazioni di carattere regionale.**

Si segnalano le seguenti linee di indirizzo:

Art. 23 – Reti turistiche integrate – (...) La pianificazione locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, definisce azioni volte a:

- a) valorizzare le risorse locali individuando nel patrimonio naturalistico e storico culturale le aree con maggiori potenzialità di sviluppo;
- b) valorizzare i nuclei edificati che hanno mantenuto le loro caratteristiche e valenze ambientali;
- c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali promuovendo la connessione tra le strutture museali, artistiche e architettoniche esistenti;
- d) incentivare gli investimenti coerenti con gli obiettivi di diversificazione turistica, ampliamento della stagionalità, potenziamento e articolazione dell'offerta ricettiva;
- e) recuperare e valorizzare i percorsi escursionistici legati alla storia locale;
- f) valorizzare l'agriturismo come fonte di reddito integrativo di quello agricolo;
- g) valorizzare il turismo naturalistico tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, favorendo la biodiversità.

Art. 29 – Territori montani – (...) la pianificazione locale (...) definisce azioni volte a garantire:

- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
- b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
- c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;
- d) il potenziamento attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
- e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;
- f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. (...)

art. 31 – Contenimento uso del suolo – (...) la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;
 - b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;
 - c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (...)
- (...) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

Art. 32 – La difesa del suolo – (...) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.

La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l'ubicazione in aree di

moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a “rischio molto elevato” (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree. (...)

10.3.1 Verifica rispetto ai contenuti dell’art. 31 del PTR – Consumo di Suolo

La verifica relativa all’art. 31 deve essere effettuata rispetto al dato di Consumo di suolo urbanizzato (CSU). Dall’elaborato “Monitoraggio del Consumo di Suolo”, approvato con DGR N. 34-1915 del 27 luglio 2015, per il comune di Anzola d’Ossola si individua un CSU pari a 28 ha, CSR 0 ha, CSI 8 ha e CSC 36 ha.

Dalla lettura del glossario, capitolo 2, il consumo di suolo reversibile consiste nella somma di quella tipologia di uso del suolo individuata come “Altri tipi di consumo di suolo”, richiamando la definizione essi si tratta di “*suolo trasformato, a discapito di usi agricoli o naturali, per lo svolgimento di attività che ne modificano le caratteristiche senza tuttavia esercitare un’azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.)*”.



Come di vede dall’estratto, la porzione relativa all’edificio esistente di proprietà di Matia s.p.a. è già individuata tra il suolo consumato.

L’incremento di CSU sarà quindi nullo.

10.4 RAPPORTO CON P.P.R.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), predisposto per promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, è stato adottato la prima volta con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009. A seguito della sua pubblicazione, il Piano è stato oggetto di numerosi osservazioni da parte dei soggetti a vario titolo interessati, alle quali si è provveduto a dare puntuale riscontro; dette osservazioni hanno determinato, fin da subito e in relazione ad alcune esigenze contingenti, l'integrazione delle prescrizioni dell'articolo 13 delle Norme di Attuazione, demandando a una fase successiva l'intera revisione del Piano (D.G.R. n. 6-5430 del 26 febbraio 2013 di controdeduzione alle osservazioni e anticipazione delle modifiche relative all'articolo 13 delle Norme di Attuazione).

L'elaborazione del Piano, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è stata sviluppata congiuntamente con il MiBACT, secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare d'attuazione del Protocollo di intesa dell'11 luglio 2008, ed è proseguita dopo l'adozione, con specifico riferimento alla ricognizione dei beni paesaggistici e alla definizione della loro disciplina normativa. L'insieme dei contributi pervenuti ha portato a un processo di revisione e integrazione degli aspetti conoscitivi, cartografici, normativi del Ppr, volto a predisporre uno strumento di pianificazione il più possibile completo, comprensibile ed efficace. E' stato infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, esso rappresenta lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) disciplina attraverso le presenti norme la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano territoriale regionale (Ptr), definisce gli indirizzi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio del Piemonte.

Come enunciato all'art. 3 comma 4 delle NTA:

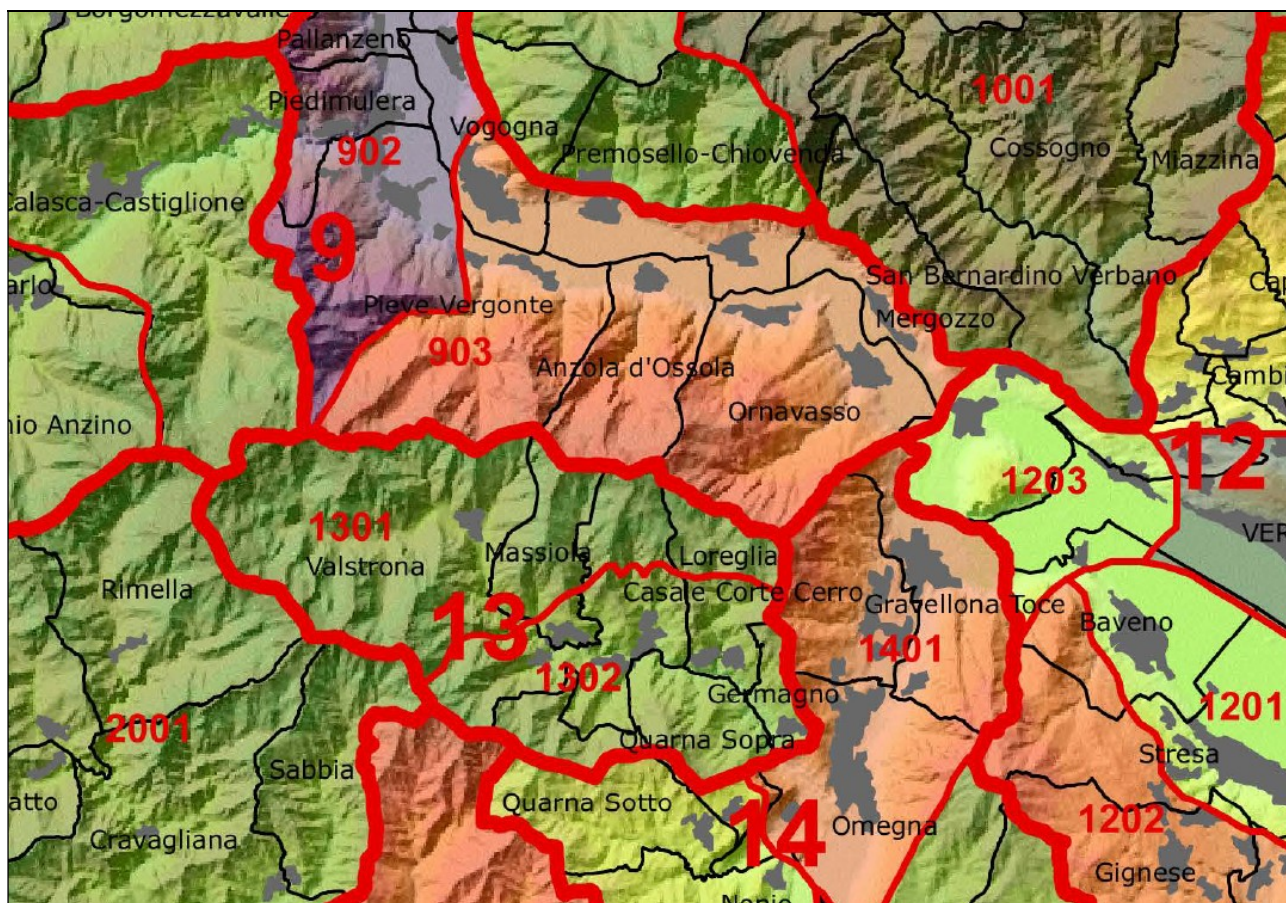
“Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal Ppr, attraverso:

- a) la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e delle attività connesse;*
- b) la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate;*
- c) il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali;*
- d) il contenimento dell'edificato frammentato e disperso, al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali”*

Il PPR enuncia quanto segue all'art 6 Valutazione ambientale strategica

- [1]. La Valutazione ambientale strategica (Vas) è uno strumento atto a valutare, a priori, gli effetti ambientali indotti dall'attuazione di un piano o di un programma, garantendo l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo decisionale fin dalla fase di elaborazione di tali piani o programmi.*
- [2]. La Vas costituisce un'azione fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del Ppr; a tal fine, l'attività di valutazione si avvale di tutti gli elementi e informazioni in possesso della Regione e del Ministero, nonché delle altre amministrazioni pubbliche.*
- [3]. Ciascun piano territoriale e settoriale, alle diverse scale, misura la sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie previsioni in rapporto al perseguimento degli obiettivi generali e specifici del Ppr e del Ptr, così come espressi nelle rispettive Vas.*

Il Comune di Anzola d'Ossola appartiene per la parte edificata all'ambito 9 – Valle Ossola, per la parte alta montana appartiene all'ambito 13, così come riportato nella cartografia sotto riportata.



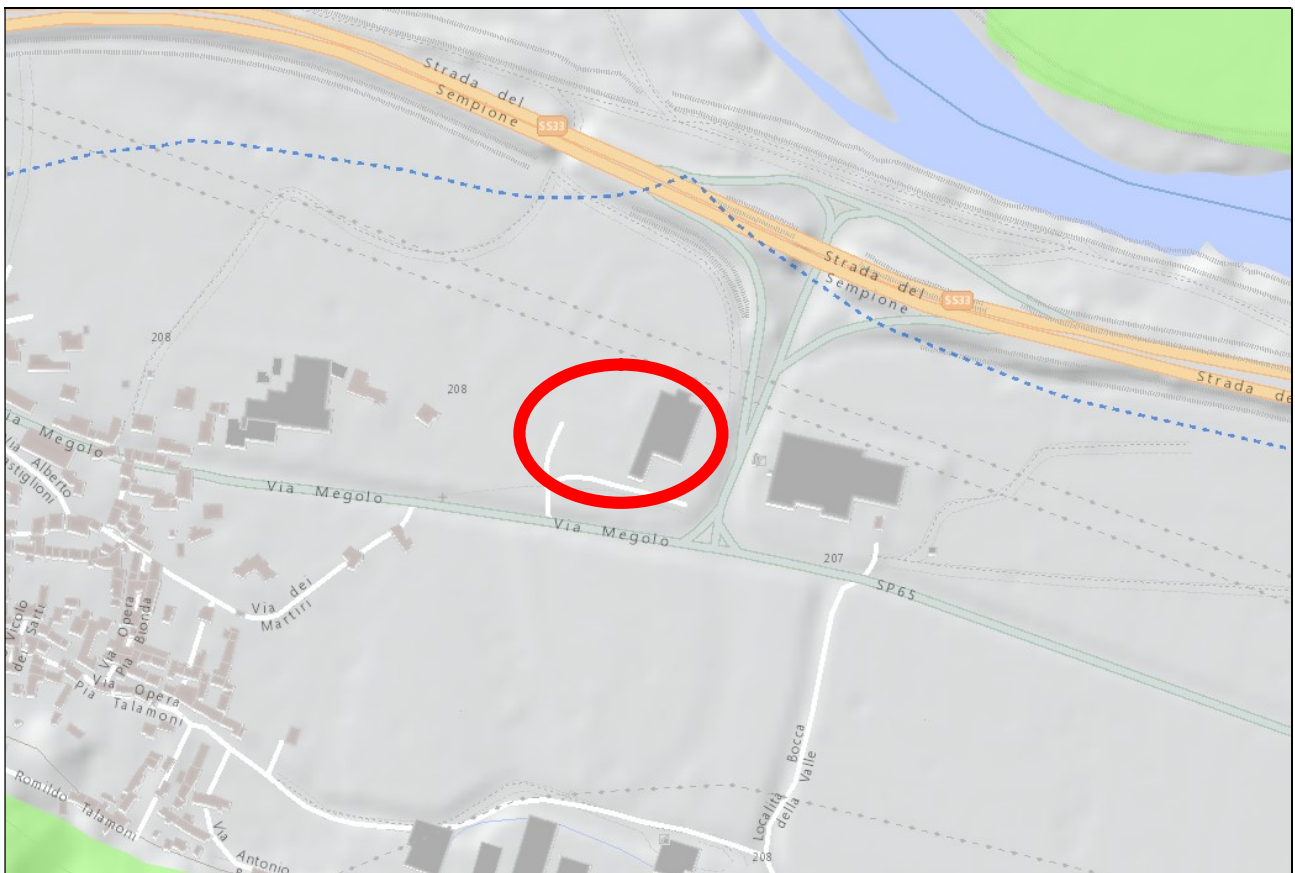
Consultate le schede contenute nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, altro strumento fondamentale nell'applicazione della tutela del P.P.R., non esistono particolari prescrizioni per le aree oggetto di variante.

Si riportano estratti delle tavole P 2 – Beni paesaggistici e P 4 – Componenti paesaggio.

La rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l'applicazione della specifica disciplina dettata dalle norme di attuazione in applicazione del codice.

Di seguito si riporta lo stralcio Webgis della Tavola P2 Beni paesaggistici

 Localizzazione ambito.



Lettera c - I fiumi - i torrenti - i corsi d'acqua



Lettera c - Fasce di 150 m

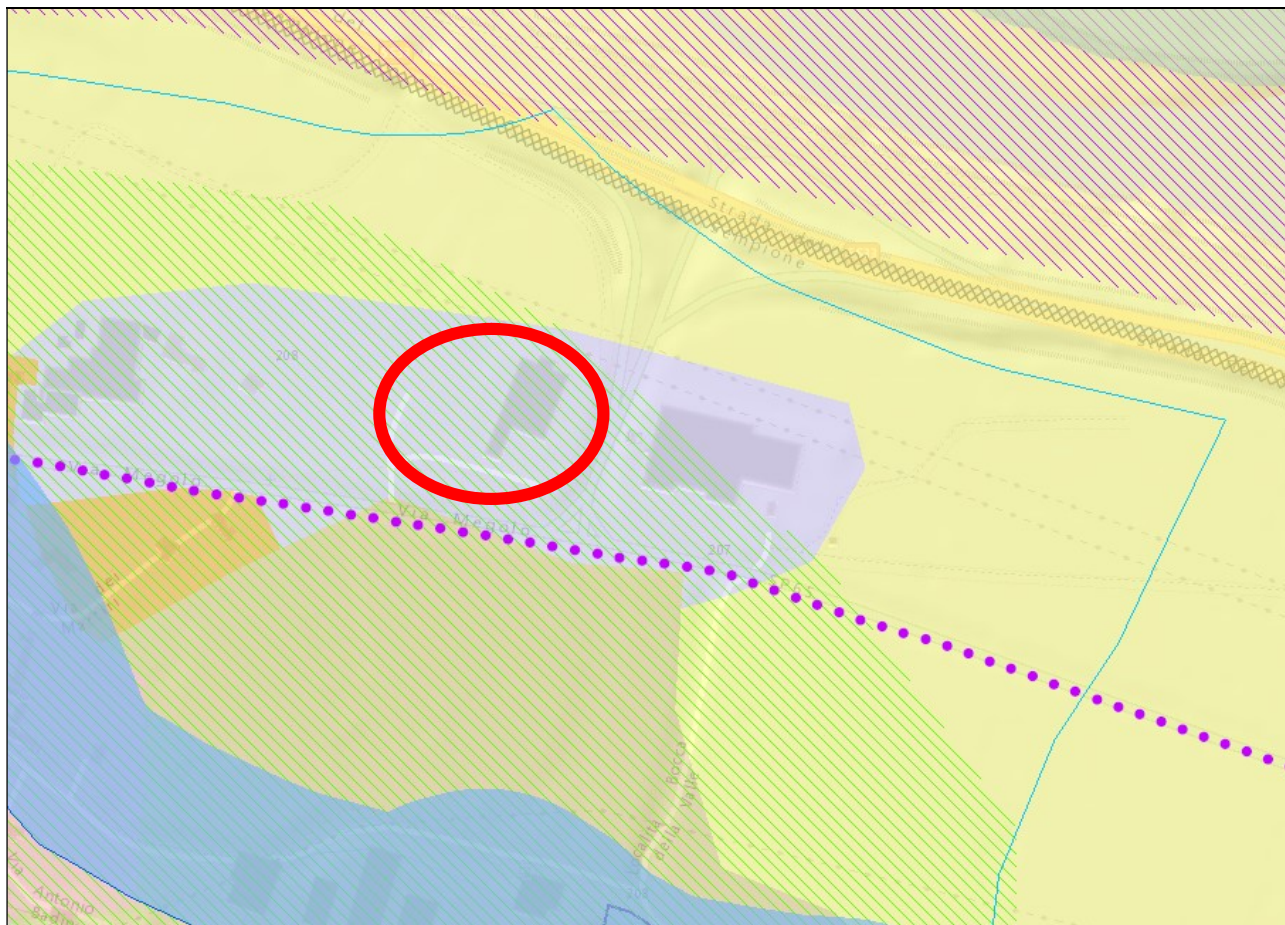


Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi - art 16 NdA



Le Componenti paesaggistiche negli elaborati di Piano vengono suddivise in aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico-insediativi. Le componenti rappresentate nelle tavole serie P4 sono connesse con le unità di paesaggio; a ciascuna componente è associata specifica disciplina, dettagliata nelle N. di A. Si riporta lo stralcio Webgis della Tav. P4 Componenti paesaggistiche Alto VCO

 Localizzazione ambito.



Zona fluviale allargata

Zona fluviale allargata - perimetro



SC2 - Relazioni visive tra insediamento e contesto



Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica - m.i. 7

Si riporta ora tabella di verifica rispetto ai contenuti dell'articolato normativo del P.P.R. Vigente:

1. <u>RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI</u>	
<u>Articolo 14. Sistema idrografico</u>	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i> - sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2); - zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici); - zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso"). <i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").</i>	
<u>Indirizzi</u> comma 7 <i>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</i> - limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; - assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; - favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42; - migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la	<u>Non sono previsti nuovi interventi nelle fasce fluviali interne. Si tratta di un capannone esistente e relative pertinenze.</u>

fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.	
Direttive comma 8 <i>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</i> a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino; b. nelle zone fluviali "interne" prevedono: I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.	<u>Non di competenza della presente variante semplificata.</u>

<u>Prescrizioni</u> <u>comma 11</u> <i>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</i> a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.	<u>Non di competenza della presente variante semplificata.</u>
Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto	
<i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i> - <i>sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);</i> - <i>insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi (SC1 - tema areale situato soprattutto in montagna e collina);</i> - <i>sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza (SC2 - tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);</i> - <i>insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati (SC3 - tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);</i> - <i>contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate (SC4 - tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);</i> - <i>aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali (SC5 - tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).</i>	
<u>Direttive</u> <u>comma 2</u> I piani locali: a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali; b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;	<u>Non di competenza della presente variante semplificata.</u>

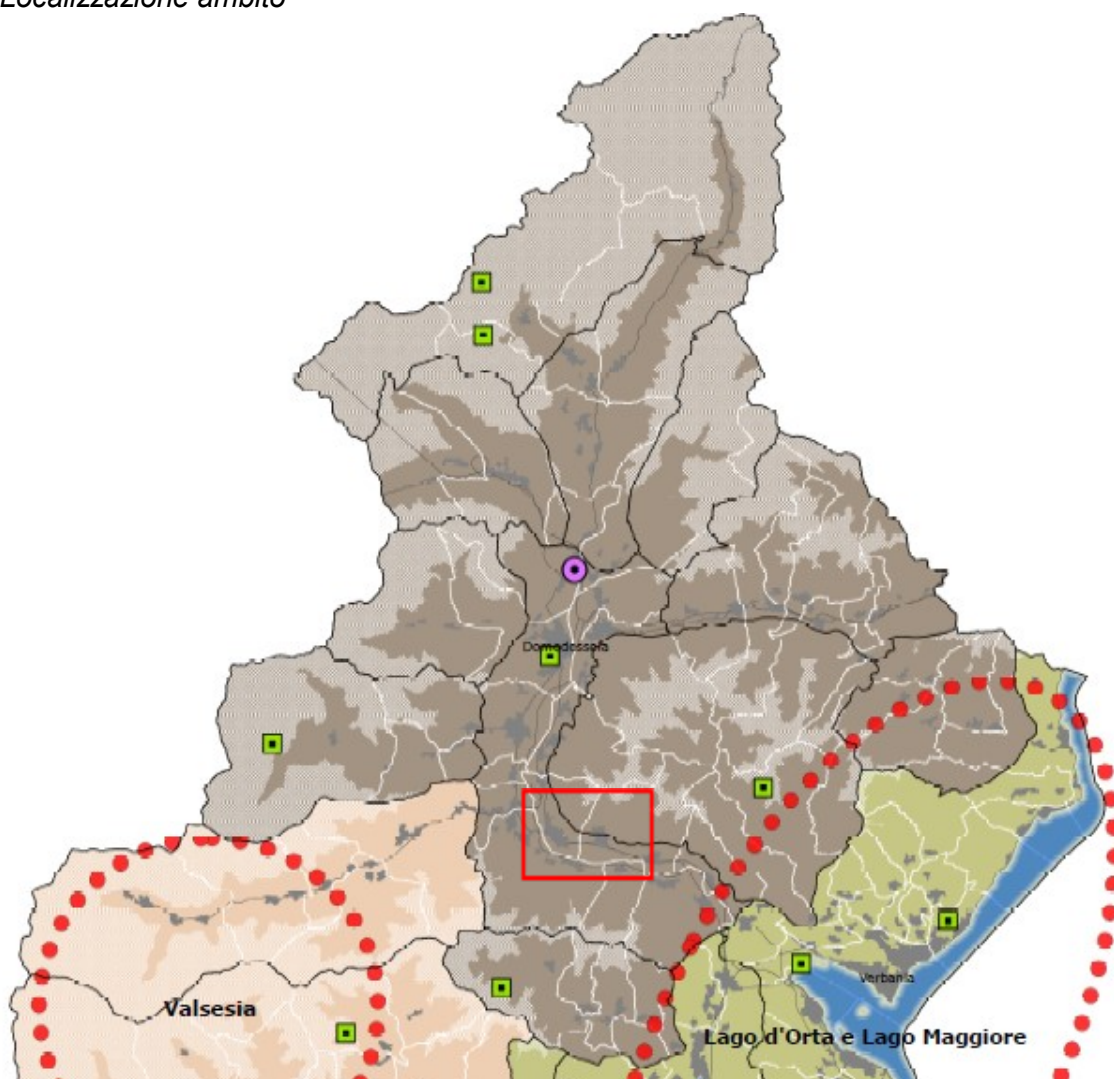
c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari; d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete; e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.	
Articolo 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7)	
<i>Aree rurali investite da processi di dispersione insediativa extra agricola:</i> <i>m.i.6:prevalentemente residenziale (zone a bassa densità ad uso prevalentemente abitativo);</i> <i>m.i.7:prevalentemente specialistica (zone a bassa densità ad uso prevalentemente misto, con alternanza di residenze e capannoni).</i>	
<u>Direttive</u> comma 3 I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale. comma 4 Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che: a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3; b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite; c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri	L'area in oggetto è interessata da un edificio esistente. La modifica è effettuata nell'ottica di valorizzazione e recupero del patrimonio esistente, coerentemente alla lettera c) del comma 4.

tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale; d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.	
---	--

I 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il Piemonte sono stati aggregati in 12 macroambiti che costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della Regione. Ogni strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento dello stesso.

Stralcio della tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio, ricomprende nel macroambito il Comune di Anzola d'Ossola

 Localizzazione ambito

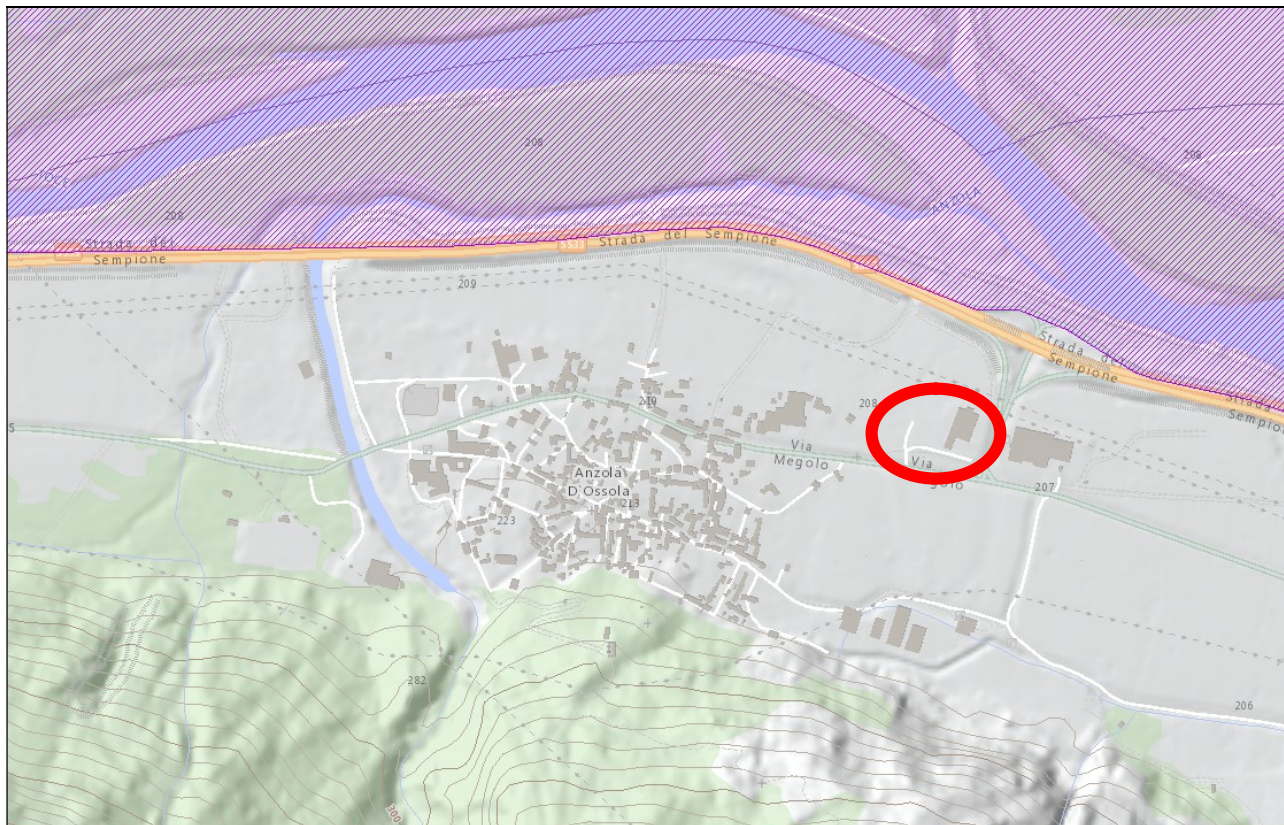


STRATEGIA 1	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
OBIETTIVO 1.1	Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio (aggregazioni degli Ambiti di paesaggio - Ap)
Tem	 Paesaggio d' alta quota (territori eccedenti 1.600 m s.l.m.)  Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola (Ap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13)  Paesaggio alpino walser (Ap 8, 20)  Paesaggio alpino franco-provenzale (Ap 26, 31, 32, 33, 34, 35, 38)  Paesaggio alpino occitano (Ap 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57)  Paesaggio appenninico (Ap 61, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 76)  Paesaggio collinare (Ap 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71)  Paesaggio della pianura del seminativo (Ap 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 70)  Paesaggio della pianura risicola (Ap 16, 17, 18, 23, 24, 29)  Paesaggio pedemontano (Ap 12, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 37)  Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino (Ap 36)  Paesaggio fluviale e lacuale  Ambiti di paesaggio (Ap)
Azioni	Articolazione del territorio in paesaggi diversificati e rafforzamento dei fattori identitari (Tavola P3, articolo 10)
OBIETTIVO 1.2	Salvaguardia delle aree protette, miglioramento delle connessioni paesaggistico-ecologiche e contenimento della frammentazione
Tem	 Aree protette  Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica
Azioni	Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44)
OBIETTIVI 1.3 - 1.4	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, dei paesaggi di valore o eccellenza e degli aspetti di panoramicità
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40)
OBIETTIVI 1.5 - 1.6	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali e nei contesti periurbani
Tem	 Contesti periurbani di rilevanza regionale (Tavola P5, articoli 42 e 44)  Progetto Strategico Corona Verde
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40) Qualificazione dei sistemi urbani e periurbani (articolo 44)
OBIETTIVO 1.7	Salvaguardia delle fasce fluviali e lacuali e potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale
Tem	 Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica  Contratti di fiume e di lago
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40) Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44) Attuazione dei contratti di fiume e di lago (articolo 44)
OBIETTIVI 1.8 - 1.9	Rivitalizzazione della montagna e della collina e recupero delle aree degradate
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli del 12 al 40) Riqualificazione delle aree critiche, dismesse o compromesse (Tavola P4, articoli 41 e 44)
STRATEGIA 2	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA
OBIETTIVI 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5	Tutela e valorizzazione delle risorse primarie
Tem	 Edificato  Classi di alta capacità d'uso del suolo
Azioni	Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5, articoli dal 12 al 42) Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5, articoli 19, 20, 32, 40 e 42) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16)

Azioni	Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5, articoli dal 12 al 42) Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5, articoli 19, 20, 32, 40 e 42) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16)
OBIETTIVI 2.6 - 2.7	Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
STRATEGIA 3	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA', COMUNICAZIONE, LOGISTICA
OBIETTIVI 3.1 - 3.2 - 3.3	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, telematiche e delle piattaforme logistiche
Tem	— Principali reti di trasporto regionale  Principali poli logistici
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi infrastrutturali (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
STRATEGIA 4	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA
OBIETTIVI 4.1 - 4.3 - 4.4	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti delle attività terziarie, produttive e di ricerca
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi specialistici (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
OBIETTIVI 4.2 - 4.5	Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e potenziamento delle reti e dei circuiti per il turismo locale e diffuso
Tem	 Territori del vino  Principali luoghi del turismo (collina, comprensori sciistici, zona dei laghi, Torino)
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
STRATEGIA 5	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA' ISTITUZIONALI
OBIETTIVI 5.1 - 5.2	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e potenziamento delle identità locali
Tem	◆◆◆◆ Contratti di fiume e di lago  Progetto Strategico Corona Verde  Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano  Patrimonio Mondiale UNESCO: I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato  Siti candidati per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: Ivrea, città industriale del XX secolo
Azioni	Attuazione delle reti di governance e di programmi e progetti per la qualificazione e valorizzazione del paesaggio, compresi i Progetti Europei (articoli 43 e 44)

Per quanto riguarda la **Tavola 5** ed i vincoli derivanti da essa si precisa che sul territorio del Comune di Anzola insiste la ZPS del Toce, che è però esterna dalle zone interessate dalla variante. Inoltre si tratta di un edificio esistente ed ai fini del cambio di destinazione d'uso previsto coerentemente alla variante non si prevedono opere edili.

 Localizzazione ambito.



Estratto Tav. P 5 – Siti Unesco, SIC, ZPS

10.5 RAPPORTO CON P.A.I.

La legge 183/89, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità d'azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo. Le finalità della legge sono quelle di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi".

Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione è costituito dal Piano di Bacino, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato".

Il processo di formazione del Piano, dovendo affrontare una realtà complessa come quella del bacino del Fiume Po, avviene per Piani stralcio, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più urgenti.

Il P.A.I. è stato adottato definitivamente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po nel corso di una riunione svoltasi a Roma il 26 aprile 2001; primo Piano a livello nazionale predisposto ai sensi delle leggi 183/89 sulla difesa del suolo e 365/2000 sull'alluvione dell'autunno 2000, disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po ed estende la delimitazione delle fasce fluviali (già individuata con il relativo Piano Stralcio vigente) ai restanti corsi d'acqua principali del bacino.

Tre i tipi di interventi previsti: sulle aste fluviali, sui versanti e per le manutenzioni.

Il P.A.I. ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico.

Per quanto riguarda il territorio di Anzola d'Ossola il Piano regolatore generale comunale è stato adeguato ai disposti del PAI in occasione della variante n. 10 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2009, n. 30-12744 ad oggetto "Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.. Comune di Anzola d'Ossola (VCO). Variante Strutturale n. 10 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente e relativa Variante n. 11 in "itinere". Approvazione." Nello specifico all' ART. 2 recita " Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Anzola d'Ossola (VCO) si ritiene adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico P.A.I., approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001."

10.6 Rapporto con P.T.P.

Secondo l'articolo 15, comma 2 del D.lgs 142/1990 *"La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:*

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;*
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;*
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;*
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali."*

Il PTP del VCO è stato presentato in una prima versione di "Proposta preliminare" nell'ottobre del 2000, successivamente, oggetto di emendamenti e revisione, è stato adottato con delibera del Consiglio n. 27 il 29/03/2004.

Successivamente è stato attuato un processo di revisione, integrazione e aggiornamento degli elaborati del PTP secondo le linee di indirizzo contenute nel: "*Documento di indirizzi per le scelte di piano*" del 2006 approvato dal Consiglio Provinciale.

Il nuovo Piano Territoriale Provinciale è stato predisposto con delibera della Giunta Provinciale n. 94 del 02.05.2008 e adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 02.03.2009.

Il PTP è strutturato in un quadro conoscitivo e in un quadro di progetto, le norme tecniche di attuazione sono suddivise in indirizzi, direttive e prescrizioni, che saranno in vigore dal momento in cui il piano verrà approvato:

- indirizzi: criteri di compatibilità e orientamenti per l'attuazione del P.T.P. attraverso gli strumenti di governo locale del territorio e la pianificazione di settore;
- direttive: disposizioni che richiedono ricezione nella pianificazione locale e attuativa;
- prescrizioni: disposizioni prevalenti sugli strumenti di pianificazione locale, vincolanti e cogenti (operanti nei confronti di chiunque)

La DCP n. 25 ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 56/1977 ha posto la salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della L.R. 56/1977 sugli articoli 2.2.3 e 2.2.8 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Territoriale, tuttavia ai sensi dell'art. 58 della LR. 56/77 la salvaguardia non può protrarsi oltre i 3 anni, quindi è scaduta a marzo 2012.

10.7 Rapporto con altri piani e programmi e problemi ambientali pertinenti al piano

La variante non influenza in via diretta altri piani o programmi, ma è limitata ad una modifica di destinazione d'uso di una azienda già esistente.

Per quanto riguarda i "problemi ambientali pertinenti al piano", si evidenzia quanto segue:

- sul territorio interessato dalla variante non sono previsti particolari vincoli di protezione ambientale;
- la variante, per i contenuti propri, NON costituisce quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA (interventi di sostituzione di impianti esistenti o di potenziamento);
- le implicazioni ambientali risultano limitate (si rimanda al paragrafo successivo riguardante la definizione delle caratteristiche degli impatti generati dalla variante).

11. VERIFICA ED ANALISI DELL'INCIDENZA AMBIENTALE

11.1 Premessa

Una delle finalità della VAS è quella di valutare i presumibili effetti indotti dalle previsioni di piano sulle diverse componenti ambientali alla luce del quadro conoscitivo descritto nell'analisi del contesto.

Nel presente capitolo, pertanto, vengono analizzati e descritti i principali impatti ambientali attesi in seguito all'attuazione delle previsioni della Variante di Piano, con particolare riguardo alle componenti ambientali analizzate.

L'incidenza ambientale delle modifiche previste viene valutata in modo circoscritto alle seguenti matrici ambientali:

1. Aria e fattori climatici;
2. Acqua;
3. Suolo e sottosuolo;
4. Paesaggio e territorio;
5. Biodiversità e rete ecologica;
6. Beni storici, culturali e documentari;
7. Rifiuti;
8. Rumore;
9. Energia;
10. Popolazione e salute umana;
11. Assetto socio-economico

E' doveroso precisare che il cambio di destinazione d'uso della struttura esistente non implica modifiche o variazioni agli attuali sistemi esistenti, come desumibile dalla documentazione progettuale allegata all'iter non verranno effettuate opere edili interne.

Non verranno quindi valutati gli eventuali problemi della cantieristica.

Per quanto riguarda il tipo di lavorazione prevista dal cambio di destinazione d'uso è limitata al solo controllo qualità dei prodotti tessili trattati dalla Ditta Matia s.p.a. ed il loro stoccaggio. Non si prevede quindi l'installazione di macchinari rumorosi o potenzialmente inquinanti per l'utilizzo di tinte o coloranti o che prevedano la produzione di materiali da trattare e smaltire.

11.2 Componente Aria e Fattori climatici

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE:

Inquinamento atmosferico è definito dalla normativa come “ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità o con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo; da compromettere le attività ricreative e gli usi legittimi dell’ambiente; da alterare le risorse biologiche ed i beni materiali pubblici e privati”.

La nuova legislazione Europea, in materia di inquinamento atmosferico, è basata sulla Direttiva Quadro 96/62 “Qualità dell’Aria Ambiente”, recepita già nella legislazione italiana con DL 4/8/1999 n. 351.

A questa Direttiva Quadro, hanno fatto seguito due Direttive specifiche ed esattamente una prima Direttiva Derivata 1999/30 per SO₂, NO₂, PM₁₀ (PM_{2,5}) e Piombo ed una seconda Direttiva Derivata 2000/69 per Benzene e CO. Tali direttive sono state recentemente recepite dall’Italia con D.M. 2 aprile 2002 n. 60.

Per le aree in studio non si segnalano elementi di particolare sensibilità.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Le possibili fonti responsabili della modifica delle attuali caratteristiche qualitative dell’aria sono identificabili nel traffico veicolare connesso, in fase di esercizio, dell’attività. Rispetto allo stato attuale però non si prevedono incrementi o variazioni.

Sintesi impatti (confronto tra Vigente e Variante)		
Impatti positivi		Impatti negativi
-		-
legenda		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☹ impatto nullo o trascurabile		
☺ impatto positivo		
Conclusioni		
1	L'impatto è nullo.	☹

11.3 Componente Acqua

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE:

Gli effetti derivanti dagli interventi previsti dalla variante non si ritenga possano determinare un peggioramento dello stato di qualità delle acque superficiali.

Le risorse idriche defluenti in superficie, nel reticolo idrico demaniale, non sono soggette, generalmente, a fenomeni di alterazione per inquinamento, se si escludono le acque di prima pioggia ruscellanti su strade e piazze e lungo il fondovalle che, intercettate dalle caditoie stradali e/o dalle cunette, si riversano poi negli impluvi naturali, ove possono convogliare limitatissimi carichi inquinanti.

L'attività prevista non è soggetta alle disposizioni del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n.1/R e s.m.i., pertanto non è presente alcun impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia. Inoltre non sono previsti trattamenti di alcun tipo ai capi controllati, che possono potenzialmente influire sul sistema acqua.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

I contenuti della presente variante non comportano un incremento dei consumi e della produzione di reflui. Inoltre non comportano volumi di acque meteoriche da smaltire.

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
-		-
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☹ impatto nullo o trascurabile		
☺ impatto positivo		
Conclusioni		
	L'impatto è nullo.	☹

11.4 Componente suolo e sottosuolo

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL BENE

L'analisi della componente ambientale "suolo e sottosuolo" ha evidenziato che la proposta di Piano non interessa porzioni di territorio caratterizzate da elevata naturalità e varietà di forme e paesaggi.

La variante riguarda il cambio di destinazione d'uso di un capannone esistente, che non incidono sulla componente suolo e sottosuolo. Anzi, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse esistenti, la possibilità di utilizzare l'immobile esistente non genera la necessità di costruirne uno nuovo o ampliarne altri.

Rispetto alla problematica relativa al Consumo di Suolo relativamente ai contenuti del Piano Territoriale Regionale la variante è coerente.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

In generale non si prevedono impatti rispetto a tale componente.

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
-		-
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☹ impatto nullo o trascurabile		
☺ impatto positivo		
Conclusioni		
	L'impatto è nullo.	☹

11.5 Componente Paesaggio e Territorio

L'area oggetto di intervento non è caratterizzata da una grande valenza paesaggistica, trattasi di una zona residuale posta tra l'uscita della superstrada ed il centro abitato. La struttura è esistente da decenni e con la presente variante non si prevedono modifiche di alcun tipo.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Gli impatti sulla componente paesaggio e Territorio, con la modifica prevista dalla Variante Strutturale, sono nulli in quanto non sono previste modifiche.

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
-		-
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☺ impatto nullo o trascurabile		
😊 impatto positivo		
Conclusioni		
	L'impatto è nullo.	☺

11.6 Componente Biodiversità

L'analisi della componente ambientale ha evidenziato, come visto in precedenza, che l'area oggetto di intervento non è ricadente all'interno di aree caratterizzate da grande valenza naturalistica. Si tratta di aree verdi residuali, poste nei pressi della Strada Statale, prive di grandi valenze paesaggistiche ed ambientale.

Si evidenzia che le aree in variante non interessano superfici inserite nella Rete Natura 2000 e la ZPS-SIC del Toce esistente è separata dal capannone esistente dal passaggio della Strada Statale, in cui transito passaggio costituisce di per se una barriera rispetto all'attività prevista, che di fatto, per le caratteristiche di lavorazione legata esclusivamente al controllo qualità, non genera effetti sulle componenti ambientali.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Rispetto alla situazione esistente non si prevedono infatti potenziali effetti negativi quali:

- mutamento di equilibri ecologici
- bio - accumulo di sostanze pericolose
- modifiche significative dell'habitat
- riduzione del patrimonio faunistico

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
-		-
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☺ impatto nullo o trascurabile		
😊 impatto positivo		
Conclusioni		
	L'impatto è nullo.	☺

11.7 Componente Beni Storici, Culturali e Documentari

La variante prevista non prevede impatti sul sistema in oggetto perché sull'area di intervento non sono presenti tali compenti.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
-		-
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☹ impatto nullo o trascurabile		
☺ impatto positivo		
Conclusioni		
	L'impatto è nullo.	☹

11.8 Componente rifiuti

Nel Comune di Anzola d'Ossola è adottata la raccolta differenziata dei rifiuti.

La modifica d'uso della struttura, soprattutto se paragonata ad un uso commerciale attualmente consentito, non indice su tale componente, anzi va potenzialmente in riduzione. L'attuale raccolta rifiuti è adeguata al carico esistente e previsto.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Non si prevedono modifiche o incrementi.

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
-		-
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☺ impatto nullo o trascurabile		
☺☺ impatto positivo		
Conclusioni		
	L'impatto è nullo.	☺

11.9 Componente Rumore

Vista la natura degli interventi si può affermare che la variante non produca impatti dal punto di vista acustico.

Come visto nei capitoli precedenti il piano di zonizzazione acustica è coerente con la modifica prevista in variante, individuando il capannone esistente all'interno della Classe IV.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

In ordine agli aspetti connessi alla tematica "Rumore" rimane invariata.

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
-		-
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☹ impatto nullo o trascurabile		
😊 impatto positivo		
Conclusioni		
	L'impatto è nullo.	☹

11.10 Popolazione e salute Umana

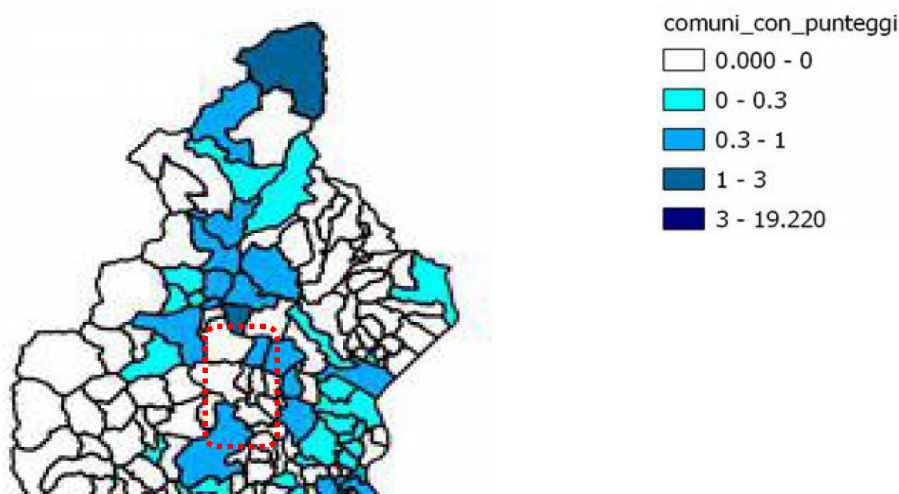
Inquinamento elettromagnetico:

Le linee elettriche (o elettrodotti) determinano la presenza di campi elettromagnetici a frequenza pari a 50 Hz.

Il territorio comunale di Anzola d'Ossola non è interessato da elettrodotti ad altissima tensione (AAT - 220 kV e 380 kV) e ad alta tensione (AT - da 40 kV a 150 kV).

Di seguito si riporta un estratto dalla pubblicazione *"Mappatura del campo magnetico nelle aree urbane piemontesi classificate sulla base dell'impatto dovuto ad elettrodotti, a supporto dei piani di sviluppo della rete elettrica regionale e dei piani regolatori comunali"* (ARPA Piemonte - Dipartimento tematico Radiazioni, dicembre 2013); la figura che segue classifica i comuni del Piemonte sulla base di un punteggio di criticità che fornisce un'informazione sintetica sull'effettiva pressione delle linee elettriche.

Al territorio di Anzola d'Ossola (riquadrate in rosso) è assegnato un punteggio nullo.



Radiofrequenze (RT):

Sorgenti di campi elettromagnetici a radiofrequenze (RF) sono principalmente gli impianti ed apparati dedicati alle telecomunicazioni; le sorgenti di maggiore impatto ambientale sono ripetitori radio-TV e stazioni radio base per telefonia mobile.

La valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici a radiofrequenza viene effettuata da ARPA Piemonte al fine di valutare l'impatto delle sorgenti sul territorio e confrontare i livelli con i limiti fissati dalla normativa per la tutela della salute umana.

A tale proposito, è stato consultato il dataset presente sul Geoportale di ARPA Piemonte "Campi elettromagnetici in Piemonte" (che contiene i punti di emissione di radiazioni elettromagnetiche in alta frequenza che comprendono: Emittenti RadioTv e Stazioni Radiobase; il dataset comprende gli impianti per cui è pervenuta richiesta ad ARPA Piemonte di parere/pronuncia ai sensi della normativa vigente).

Lo Stato Italiano ha definito i limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz con il D.P.C.M. 8 luglio 2003; tale decreto è poi stato aggiornato da quanto previsto dalla L. n. 221/2012.

R.I.R.:

Nel territorio comunale di Anzola d'Ossola, dalla consultazione dell'elenco regionale, è esclusa la presenza di Industrie a Rischio di Incidente Rilevante soggetti a D.Lgs. 334/99 e s.m.i. (attività Seveso). Tali attività non risultano presenti nemmeno nei territori dei comuni limitrofi.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Dal punto di vista della salute umana, oltre a quanto sopra riportato, si richiamano le valutazioni relative ad acqua, suolo, rifiuti e rumore.

Non si prevedono effetti su tale componente. L'impianto esistente si occupa solo del controllo qualità dei prodotti tessili trattati dalla Matia s.p.a..

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
Nessuno		Nessuno
<i>legenda</i>  impatto negativo  impatto poco negativo  impatto nullo o trascurabile  impatto positivo		
Conclusioni		
	L'impatto è nullo.	

11.11 Componente Assetto Socioeconomico

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Nel sistema socio – economico l'attività esistente della Ditta Matia s.p.a. riveste un ruolo fondamentale come attività economica esistente e di possibile sviluppo. La mancata compatibilità urbanistica dell'impianto esistente per il quale viene richiesto il cambio di destinazione d'uso non permetterebbe un'ottimizzazione dell'attività esistente, che non gestisce più commercio al dettaglio, con conseguenze negative sull'aspetto economico e occupazionale del territorio.

La variante al PRGC permette invece all'attività di svilupparsi ed ottimizzare le risorse esistenti.

Le ricadute risultano pertanto positive.

Sintesi impatti		
Impatti positivi		Impatti negativi
Ricadute occupazionali Sviluppo economia locale		-
<i>legenda</i>		
☹☹ impatto negativo		
☹ impatto poco negativo		
☹ impatto nullo o trascurabile		
😊 impatto positivo		
Conclusioni		
	Impatti positivi	😊

11.12 Sintesi

Ind.	Analisi	Valutazione
1	Componente Aria e fattori climatici	☹
2	Componente Acqua	☹
3	Componente Suolo e Sottosuolo	☹
4	Componente Paesaggio e territorio	☹
5	Componente bio – diversità e rete ecologica	☹
6	Componente Beni Storici, Culturali e Documentari	☹
7	Componente Rifiuti	☹
8	Componente Rumore	☹
9	Componente Popolazione e Salute umana	☹
10	Componente Assetto Socioeconomico	😊

11.13 Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi - sintesi rispetto ai contenuti dell' Allegato 1 al D.lgs 4/2008

Come visto in precedenza la modifica introdotta alle vigenti previsioni urbanistiche non produrranno un incremento delle pressioni indotte sulle principali componenti ambientali. Si procede ora a valutare quali siano gli impatti rispetto ai contenuti dell'allegato I, del D.lgs 4/2008

Conseguentemente a quanto analizzato nei paragrafi seguenti si sintetizza quanto segue:

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

La variante di piano costituisce riferimento diretto rispetto a progetti di adeguamento e/o ampliamento degli impianti esistenti connessi con le attività disciplinati dal PRGC.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

Nei paragrafi precedenti è stata verificata la coerenza della variante rispetto a obiettivi e indicazioni dei piani e programmi sovraordinati regionali e provinciali.
Il piano non influenza altri piani o programmi.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

L'ambito d'influenza della variante è limitato al contesto locale, essa è tesa al miglioramento dell'esistente e ad interventi di tipo qualitativo o non quantitativo, volti a soddisfare le nuove esigenze sociali e demografiche del territorio, valorizzando un ambito esistente attualmente erroneamente non individuato dalla pianificazione vigente.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

Per quanto riguarda i "problemi ambientali pertinenti al piano", si evidenzia quanto segue:

2. Sul territorio interessato dalla variante non sono previsti particolari vincoli di protezione ambientale;
3. La variante, per i contenuti propri, potrebbe costituire quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedure di VIA (interventi di sostituzione di impianti esistenti o di potenziamento);
4. Le implicazioni ambientali, connessi con la presente variante, risultano limitate .

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Nessuna rilevanza. La variante, limitatamente a quanto proposto, si pone in linea con i principi di salvaguardia contenuti nella normativa comunitaria nel settore ambientale.

5. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi (si richiamano i contenuti del capitolo 4.6):

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti - carattere cumulativo degli impatti

Gli effetti stimabili a seguito dell'attuazione della variante sono sostanzialmente nulli.

Carattere cumulativo degli impatti

Per quanto riguarda i contenuti proposti del Piano, non sono rilevabili effetti cumulativi negativi e rilevati impatti potenziali.

Con essa si provvede ad una modifica di destinazione d'uso che non genera modifiche tali da incidere sulle varie componenti ambientali.

Natura transfrontaliera degli impatti

La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera

Rischi per la salute umana e per l'ambiente.

Le modifiche introdotte alla strumentazione urbanistica vigente non accrescono i rischi per la salute umana e per l'ambiente.

L'attuazione dei contenuti della variante non prevede alcun superamento dei valori limite.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti.

Come già evidenziato, considerate le caratteristiche generali dell'ambito interessato e le potenziali interferenze e/o impatti ambientali correlabili all'attuazione della variante, le implicazioni ambientali connesse risultano pressoché nulle e per lo più riferite all'ambito locale.

Valore e vulnerabilità dell'area potenzialmente interessata.

L'analisi dello stato di fatto e le indicazioni degli strumenti di pianificazione non evidenziano alcun aspetto critico.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Nessun impatto.

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalle valutazioni condotte in precedenza risulta evidente come le previsioni di variante PRGC risultano avere un soddisfacente grado di compatibilità ambientale.

Alla luce delle previsioni di intervento come qui proposte, considerate le caratteristiche generali dell'ambito interessato e le potenziali interferenze e/o impatti ambientali correlabili all'attuazione, risulta coerente ritenere che l'estensione nello spazio degli effetti attesi (che sono pressoché nulli, considerando che si tratta del riconoscimento di uno stato di fatto) sia per lo più riferita all'ambito esclusivamente locale.

Le conclusioni dell'analisi, inoltre, non hanno evidenziato potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all'attuazione del progetto di variante proposto tali da indurre attenzioni particolari circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore, o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.

Sulla base di quanto esposto nelle precedenti tabelle e nei precedenti paragrafi, si ritiene che la procedura di approvazione della Variante n. 4-2019 art.17bis, **possa non essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**

13. ALLEGATI:

N.T.A

Si riporta ora lo stralcio delle norme riguardanti le aree oggetto di variante. Non sono state apportate modifiche normative.

NOTE PER LA CONSULTAZIONE DELLE NORME

Il presente documento, contenente il testo delle N.T.A., risulta integrato dalle modificazioni apportate dal Consiglio Comunale in controdeduzione alle osservazioni e proposte di modifica regionali, predisposte dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica dell'Assessorato all'Urbanistica, Pianificazione Territoriale e dell'Area Metropolitana, Edilizia Residenziale, pervenute con documento in data 30.10.2006 Rif. Prot. Gen. 19602/19.09 del 14.12.04 e Rif. Prot. Gen. 36053/19.09 del 13.10.05, le quali sono evidenziate come segue:

secondo le procedure previste per il testo inserito

~~secondo le procedure previste~~ per il testo stralciato

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Regionale della variante n. 10 al P.R.G.C. vigente e relativa variante n. 11 in "itinere", il testo delle presenti norme Tecniche di Attuazione è stato modificato con le seguenti evidenziazioni:

secondo le procedure previste per il testo inserito

~~secondo le procedure previste~~ per il testo stralciato

Si ricorda che con la Variante 4-2019 non sono previste modifiche normative.

(...)

Articolo 19: RETE VIARIA

Le aree classificate come tali sono destinate all' ampliamento, conferma o rettifica delle reti viarie esistenti od a formazione di nuove.

Su tali aree insiste il vincolo di inedificabilità assoluta, non sono quindi ammessi interventi di nuova costruzione, ricostruzione, risanamento, manutenzione straordinaria di edifici esistenti.

In caso di nuova costruzione, ricostruzione, o a seguito di approvazione di progetti esecutivi per modificazioni o nuovi tracciati stradali, nonchè approvazione di Piani Urbanistici Esecutivi, il Comune può imporre in sede di rilascio del singolo permesso di costruire la rettifica in più o in meno degli allineamenti, sino ad un massimo di metri 3.00, sia a modifica degli assi attuali di strada esistenti, sia a modifica delle linee previste dal P.R.G.C.

Per quanto non espressamente richiamato e/o in contrasto valgono i disposti del Nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs 285/92 e s.m.e i. e del D.M. delle infrastrutture e dei trasporti del 05.11.2001.

Articolo 29: AREE PRODUTTIVE ARTIGIANALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO (I)

Trattasi di zone artigianali già totalmente urbanizzate su cui sono già ubicate aziende artigianali con lotti ancora disponibili per l'insediamento di altre attività produttive artigianali.

In tali aree è consentito l'insediamento delle attività artigianali di tipo tradizionale.

Il P.R.G. è attuato mediante intervento diretto (permesso di costruire singolo).

Nelle zone è concesso l'ampliamento della superficie coperta esistente di aziende artigianali fino al 50% dell'area di proprietà.

Gli indici da rispettare negli interventi di ampliamento o di nuova edificazione sono i seguenti:

RC -	rapporto di copertura	50% della superficie fondiaria con esclusione di tettoie pensiline ed androni.
H -	altezza massima	10.00 mt. salvo costruzioni eccezionali quali ad esempio strutture per serbatoi o silos e/o edifici che necessitano per esigenze produttive di altezze maggiori che potranno essere autorizzate dal Consiglio Comunale.
Dc -	distanza dai confini	la distanza dai confini è fissata in ml 5.00; è ammessa l'edificazione a confine in caso di intervento edilizio unitario su due o più lotti contigui, in questo caso è fatto obbligo adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di consentire l'accostamento dell'edificio del lotto adiacente.
Ds -	distanza dalle strade	la distanza dalle strade è fissata in ml 5.00.
De -	distanza tra gli edifici	la distanza tra fabbricati esistenti su lotti diversi è fissata in ml. 10.00.
Parcheggi privati ad uso pubblico:		ogni intervento dovrà garantire un'area di parcheggio privato ad uso pubblico debitamente sistemata all'esterno o all'interno della recinzione, facilmente accessibile durante l'orario di esercizio dell'attività, complessivamente non inferiore a 15 mq ogni 100 mq di superficie utile di pavimento per attività artigianali ed industriali; 50 mq ogni 100 mq di superficie di pavimento per attività direzionali e commerciali; 5 mq ogni 90 mc residenziali.

Superfici scoperte	nel caso di insediamenti produttivi che utilizzano superfici scoperte dei lotti per deposito di materiali dovrà essere predisposta una barriera vegetale che impedisca la vista dall'esterno del lotto dei sopradescritti depositi di materiali.
--------------------	--

Il rilascio delle concessioni per l'edificazione e la realizzazione degli impianti è subordinato al rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza antincendio e di sicurezza per la salute dei lavoratori.

Negli interventi di ampliamento o di nuovo insediamento, è ammessa la realizzazione di abitazione per il custode, o titolare, uffici, esposizioni, solo nel caso di unità locali la cui superficie utile destinata alla produzione sia superiore a mq 300 e non potrà superare i 150 mq di superficie utile massima.

In particolare per l'area normativa (I 10) si intende ammissibile ai fini dello svolgimento dell'attività produttiva il solo mantenimento della lavorazione e trasformazione di materiali inerti con la possibilità di installazione delle apparecchiature all'uopo necessarie e ritenute funzionali.

Per quanto non espressamente normato dal presente articolo, si faccia riferimento alla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 recante "modifiche ed integrazioni all'allegato A della Delibera del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003, in particolare la superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata, in condizioni di sicurezza, nello

stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del P.G.R. dell'08.05.1996 n° 7/LAP e s.m.e.i., il territorio comunale è stato suddiviso in classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, a ciascuna delle quali corrisponde un'area specificamente vincolata. Le presenti norme riportano in apposito articolo la normativa geologico-tecnica alla quale deve essere assoggettato qualunque intervento urbanistico o edilizio, previsto nell'ambito del territorio comunale, in ragione dell'appartenenza ad una delle diverse classi di idoneità urbanistica.

Vengono, inoltre, fissate le norme che definiscono e regolano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle risorse idropotabili.

In apposito articolo delle presenti norme sono elencate, infine, le prescrizioni di carattere generale, valide per l'intero territorio comunale, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

La classificazione del territorio comunale ai fini dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica risulta evidenziata nelle tavole GEO-11 e tale classificazione è da intendersi prescrittiva nei confronti degli interventi urbanisticamente ammissibili.

Articolo 31: AREE COMMERCIALI TURISTICHE TERZIARIE

Nelle aree turistico-commerciali indicate con la sigla T sono ammesse esclusivamente con Piano Esecutivo Convenzionato nuove edificazioni con le seguenti destinazioni:

- Attività commerciali al piano terreno e interrato
- Attività ricreative e culturali
- Attività ricettive e turistiche in genere.

L'indice di edificabilità territoriale sarà di 1 mc/mq., con un'altezza massima di 3 piani fuori terra (mt. 10,00).

Il rapporto di copertura sarà del 50% e la distanza degli edifici dalle strade e dai confini sarà di 5 mt.

La nuova edificazione è consentita a condizione che siano dismessi gratuitamente o vincolati ad uso pubblico i parcheggi, nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento ed adeguatamente attrezzati.

Il assenza di strumento esecutivo non sono ammesse nuove costruzioni ma solo la ristrutturazione di quelle eventualmente esistenti.

Riconoscimento delle zone di insediamento e riferimenti grafici.

~~Ai sensi e per effetti del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n. 563-13414, si riconoscono i seguenti addensamenti e localizzazioni come perimetrati nella tavola di piano, in scala 1: 2000, allegata:~~

- ~~-Addensamento A1— Centro storico-~~
- ~~-Localizzazione L1-~~

Tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo.

~~Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n.563-13414. Si definisce come vincolante — fatta salva ogni successiva modifica — la tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo di cui all'art.17 del DCR n. 563-13414.~~

Aree da destinare a parcheggio pubblico e privato funzionali agli impianti commerciali.

~~Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n.563-13414, si conferma che le aree da destinare a parcheggio pubblico e privato funzionali agli impianti commerciali nell'ambito di ciascuna zona di insediamento commerciale sono individuate e normate ai sensi dell'art.25 del D.C.R. n.563-13414.~~

Destinazioni d'uso.

~~Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 114/98, della L.R. 28/99 e della D.C.R. n.563-13414 articolo 24, a parziale integrazione di quanto previsto dal P.R.G., si prevede che l'individuazione della destinazione d'uso commerciale deve avvenire in sintonia con gli articoli 12, 13, 14 e 16 della deliberazione del Consiglio Regionale già citata.~~

~~Per quanto non espressamente normato dalle presenti, si faccia riferimento al D.C.R. n.563-13414 del 29/10/1999.~~

Per quanto non espressamente normato dal presente articolo, si faccia riferimento alla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 recante "modifiche ed integrazioni all'allegato A della Delibera del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99 modificata dalla DCR n. 347-42514 del 23.12.2003.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del P.G.R. dell'08.05.1996 n° 7/LAP e s.m.e.i., il territorio comunale è stato suddiviso in classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, a ciascuna delle quali corrisponde un'area specificamente vincolata. Le presenti norme riportano in apposito articolo la normativa geologico-tecnica alla quale deve essere assoggettato qualunque intervento urbanistico o edilizio, previsto nell'ambito del territorio comunale, in ragione dell'appartenenza ad una delle diverse classi di idoneità urbanistica.

Vengono, inoltre, fissate le norme che definiscono e regolano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle risorse idropotabili.

In apposito articolo delle presenti norme sono elencate, infine, le prescrizioni di carattere generale, valide per l'intero territorio comunale, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

La classificazione del territorio comunale ai fini dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica risulta evidenziata nelle tavole GEO-11 e tale classificazione è da intendersi prescrittiva nei confronti degli interventi urbanisticamente ammissibili.

Articolo 32: AREE PER ATTIVITA' AGRICOLA

Zone nelle quali è possibile la realizzazione di residenze per gli agricoltori, la realizzazione di stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli.

I permessi di costruire per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:

- a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n.153 e 10 maggio 1976, n.352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n.27 e 23 agosto 1982, n.18, anche quali soci di cooperative;
- b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l' esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell' Art.2 della L.R. 12 ottobre 1978, n.63 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma dell' Art. 25 della L.R. 56/77 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno residenza e domicilio nell' azienda interessata.

Tutte gli altri permesso di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

Il P.R.G. è attuato mediante intervento diretto (permesso di costruire singolo).

Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:

- a) il mantenimento della destinazione dell' immobile a servizio dell' attività agricola;
- b) le classi di colture in atto e in progetto documentato a norma del 18° comma dell' Art.25 della L.R. 56/77.
- c) il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al 17° comma dell' Art.25 della L.R. 56/77.
- d) le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti ai sensi dell' Art. 65 della citata L.R. 56/77.

L' atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del Concessionario, sui registri della proprietà immobiliare.

E' consentito il mutamento di destinazione d' uso previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertata dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla L.R. 12 ottobre 1978 n.63 e successive modifiche e integrazioni.

Nei casi di cui sopra non costituiscono mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del Concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l' obbligo di richiedere alcuna concessione.

Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i limiti seguenti:

- | | |
|---|---|
| a) terreni a colture protette in serre fisse: | mc 0.06 per mq; |
| b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: | mc 0.05 per mq; |
| c) terreni a colture legnose specializzate: | mc 0.03 per mq; |
| d) terreni a seminativo ed a prato: | mc 0.02 per mq; |
| e) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: | mc 0.01 per mq in misura non superiore a 5 ettari per azienda; |
| f) terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: | mc 0.001 per mq per abitazioni non superiori a 500 mc per ogni azienda. |

Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati ed al lordo degli edifici esistenti.

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 1° comma del presente articolo.

E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l' azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale per un raggio di km 10.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto.

Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di permesso di costruire, senza variante al P.R.G..

Le classi di colture in atto e in progetto, documentate a norma del precedente comma, fanno parte integrante dell'atto di impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine dell'applicazione delle sanzioni di cui all' Art.69 della L.R. 56/77, modifica di destinazione d' uso.

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare.

Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a "non edificanti" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Le attrezzature agricole, quali stalle, silos, serre, magazzini, ecc.. non sono soggette a parametri edificatori eccetto quelli relativi a distanze, distacchi e rapporto di copertura, che devono comunque essere rispettati.

Dovranno essere rispettati i seguenti indici:

- | | | |
|-------|---|---|
| (Ds) | - Distanza dalle strade: | rispetto del D.M. 1 aprile 1968; inoltre per le strade pedonali di larghezza inferiore a ml 5.00 ed a fondo cieco la distanza potrà essere ridotta a ml 10.00 |
| (Dc) | - Distanze dai confini: | 5.00 ml |
| (Df) | - Distanza da fabbr. di civile abit.: | per le nuove stalle dovrà essere di almeno ml 20.00 |
| (H) | - Altezza massima: | 7.50 ml |
| (Rc) | - Rapporto di copertura: | 1/2 |
| (De) | - Distanza tra pareti finestrate: | D.M. 2 aprile 1968 minimo 10.00 ml |
| (ppi) | - Superficie destinata a parcheggio privato interno alla recinzione | 1 mq/10mc |
| (ppe) | - Superficie destinata a parcheggio privato esterno alla recinzione | 1 mq/20mc |

Si precisa inoltre che sono fatte salve le ulteriori indicazioni di cui all'Art. 25 della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

In ottemperanza a quanto prescritto dalla Circolare del P.G.R. dell'08.05.1996 n° 7/LAP e s.m.e.i., il territorio comunale è stato suddiviso in classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, a ciascuna delle quali corrisponde un'area specificamente vincolata. Le presenti norme riportano in apposito articolo la normativa geologico-tecnica alla quale deve essere assoggettato qualunque intervento urbanistico o edilizio, previsto nell'ambito del territorio comunale, in ragione dell'appartenenza ad una delle diverse classi di idoneità urbanistica.

Vengono, inoltre, fissate le norme che definiscono e regolano le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle risorse idropotabili.

In apposito articolo delle presenti norme sono elencate, infine, le prescrizioni di carattere generale, valide per l'intero territorio comunale, indipendentemente dalla classe di appartenenza.

La classificazione del territorio comunale ai fini dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica risulta evidenziata nelle tavole GEO-11 e tale classificazione è da intendersi prescrittiva nei confronti degli interventi urbanisticamente ammissibili.

Articolo 36: AREE PER SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO

Le localizzazioni e le destinazioni specifiche delle aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, nel rispetto degli standards di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., sono graficamente indicate negli elaborati di piano, salvo quelle per le quali il reperimento risulti prescritto attraverso la normativa.

In tali aree gli interventi sono realizzati, di norma, dagli enti pubblici competenti; tali interventi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i., possono anche essere realizzati, da privati, enti ed associazioni di interesse pubblico, tramite la stipula di una convenzione, approvata dal Consiglio Comunale che contempli le modalità di utilizzazione pubblica delle attrezzature e della loro cessione al Comune alla scadenza del periodo convenzionato.

Le destinazioni specifiche previste sono:

a) per gli insediamenti residenziali:

- aree con attrezzature per l'istruzione, per le quali l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi e decreti in materia;
- aree per attrezzature di interesse comune per le quali l'edificabilità e le prescrizioni funzionali e/o tipologiche sono disciplinate dalle leggi in materia o, in mancanza, dai seguenti parametri:

Rc = 0,50 mq./mq. (o pari a maggiore preesistente)

H = 12,00 ml. o pari a maggiori altezze preesistenti (con eccezione per strutture particolari e volumi tecnici)

- aree a parco per il gioco e lo sport; per la realizzazione di attrezzature sportive e di arredo urbano, per interventi edilizi, quali chioschi, spogliatoi, sedi di società sportive, modesti locali di servizio o di ristoro e simili, sono da rispettare i seguenti parametri:

Superficie Utile Realizzabile Massima:	0,10 mq/mq
Altezza massima:	12,00 ml. per le attrezzature sportive
	6,00 ml. per gli interventi edilizi per i servizi

- aree per parcheggi destinati a posti macchina in superficie, all'installazione di autorimesse collettive pluripiano o interrate.

E' consentita la realizzazione di autorimesse private sottostanti superfici destinate a parcheggio pubblico e ad aree o parco per il gioco e lo sport mediante concessione convenzionata che garantisce l'uso pubblico della superficie soprastante.

In particolare per l'area a parcheggio denominata P 11 sita in Via F.lli Borghini è consentita per il Comune la realizzazione di autorimesse fuori terra, da poter eventualmente vendere a privati a seguito di apposito bando pubblico.

b) per gli insediamenti produttivi:

- la dotazione di aree per attrezzature, nel caso di interventi per nuovi impianti produttivi, non dovrà scendere al di sotto del 10% della superficie territoriale a tale scopo destinata;
- per gli impianti esistenti nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti, la misura della dotazione non sarà inferiore al 10% della effettiva superficie fondiaria teoricamente asservita alla superficie coperta oggetto di intervento, calcolata in base al rapporto di copertura massimo stabilito dal P.R.G.;
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, tra quelle indicate all'art. 21 primo comma punto 2) L.R. 56/77 e s.m.i.

c) per gli insediamenti direzionali e commerciali:

- la dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali non dovrà scendere al di sotto del 100% della superficie lorda del pavimento dei nuovi edifici previsti; ciò in ogni tipo di area ove tali insediamenti sono propri o compatibili;
- nei casi di intervento all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica e di completamento mediante interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere su porzioni di territorio già parzialmente edificate, la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80% della superficie lorda di pavimento oggetto dell'intervento;
- la destinazione specifica dell'area è decisa dal Comune, con un minimo destinato a parcheggio pari alla metà, fatto salvo il rispetto della legge 122/89.

Per quanto riguarda la disciplina delle aree a soddisfacimento degli standards di Legge poste direttamente a carico dei soggetti attuatori, valgono le seguenti precisazioni:

- di norma le aree devono essere reperite nel sito dell'intervento;
- nei casi in cui tali aree vengano giudicate dal Comune, per localizzazione e/o per dimensioni inadeguate, il reperimento entro l'area di proprietà verrà sostituito con il reperimento di pari superficie in aree di proprietà situate entro un raggio di ml. 300 oppure, a giudizio del Comune, potrà essere sostituito con l'equivalente monetizzazione, limitatamente ad aree standard richieste dall'applicazione della norma che abbiano superficie fino a 100 mq.

Nelle aree destinate a verde pubblico potranno essere mantenute le colture e le attività agricole esistenti, quando ciò risulti compatibile con il progetto di utilizzazione dell'area, a condizione che ciò non ne impedisca la percorribilità e che risulti ratificato mediante convenzione approvata dal Consiglio Comunale. Il P.R.G. potrà essere attuato mediante intervento diretto o Piani Tecnici esecutivi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.e.i..

In tal caso il Comune forma un piano d'insieme, contenente i progetti di massima delle varie opere, e ne redige il programma esecutivo anche al fine di una ordinata attuazione.

Il Piano tecnico, comprensivo delle opere e delle aree di pertinenza, è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.

La sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità.

Articolo 44: S.U.E. VIGENTI, ADOTTATI, O RECEPITI DAL SINDACO, CHE SI CONFERMANO

Le aree soggette a piani esecutivi, così come individuate con apposito segno di perimetro nelle planimetrie del P.R.G.C., adottati o recepiti dal Sindaco o approvati in data anteriore all' adozione del Progetto Preliminare del presente P.R.G.C., sono regolate fino al termine di validità dalle prescrizioni dei piani esecutivi stessi che si intendono integralmente recepite.